

Fascicolo Informativo

PROTEZIONE RELAX LINEA PERSONA

Contratto che tutela l'Assicurato dagli infortuni



Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- **Nota Informativa**
- **Glossario**
- **Informativa privacy**
- **Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI “RAMI ELEMENTARI” - POLIZZA PROTEZIONE RELAX – LINEA PERSONA

(predisposta ai sensi dell'Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni del Fascicolo Informativo prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

1. INFORMAZIONI GENERALI

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

Società appartenente al Gruppo Assicurativo Banca Carige, iscritto con il n. 044 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso L'IVASS ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa Carige Vita Nuova S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Italia – Viale Certosa, 222 – 20156 Milano tel. 02.3076.1 – telefax 02.3086125 - sito: www.carigeassicurazioni.it – indirizzo di posta: info@carigeassicurazioni.it – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: carigeassicurazioni@postecert.it. Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS: 1.00031 Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).

2. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Al 31 dicembre 2013, l'ammontare del Patrimonio Netto è pari ad € 63,2 milioni, di cui Capitale Sociale € 122,9* milioni e Riserve Patrimoniali € 38,5 milioni. L'indice di solvibilità è pari a 0,49 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

*alla data del 10 marzo 2014, il Capitale Sociale Sottoscritto e Versato risulta € 171,4 milioni.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Avvertenza - Durata del contratto

In mancanza di disdetta, da inviare a mezzo lettera raccomandata, fax o P.E.C. (disdette.carigeassicurazioni@postecert.it) almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato, secondo quanto previsto dall'Art. 8 – Proroga dell'Assicurazione, delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Le coperture offerte dal contratto sono:

- **Infortuni**

La Società indennizza i danni derivanti dal caso di Infortunio che abbiano come conseguenza la Morte, una Invalidità Permanente, una Inabilità Temporanea, la necessità di Rimborso di Spese Mediche o una Indennità da Ricovero, secondo quanto previsto dagli Artt. 22, 23, 25, 26 e 27 delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni.

La società garantisce inoltre servizi di assistenza e prestazioni descritti nelle Norme che regolano la garanzia Assistenza Infortuni (Artt. compresi tra il 30 e il 33).

Esclusioni di copertura

È data facoltà di estendere le coperture assicurative prestate ai casi previsti dalle Garanzie Opzionali di polizza, operanti solo se espressamente richiamate.

Avvertenza - Esclusioni di copertura

Le “Esclusioni” di polizza espressamente indicate nelle Norme che regolano l'Assicurazione per ogni sezione di riferimento (Artt. 15, 17 e 30, nonché Condizione Speciale N), determinano i casi di inoperatività della copertura.

Avvertenza - Limitazioni di copertura – Franchigie e scoperti di polizza

Le coperture di polizza possono prevedere limitazioni derivanti dall'applicazione di scoperti, franchigie, minimi non indennizzabili e sottolimiti di risarcimento come previsto dagli Artt. 18, 19, 25, 26, 27, 30, dalle Limitazioni, dalle Condizioni Speciali, dalla sezione Franchigia I.P. e dalle Garanzie Opzionali.

Esempi di applicazione di franchigie, scoperti e sottolimiti di risarcimento.

Scegliendo la franchigia assoluta fissa per scaglioni di capitale per il caso di Invalidità Permanente, su somme assicurate sino ad € 150.000,00, l'indennità può essere corrisposta in base alla percentuale eccedente il 3%.

Esempio: Somma assicurata I.P. pari ad € 150.000,00. Invalidità Permanente accertata 5% - Invalidità Permanente liquidata, pari a 2 punti percentuali: € 3.000,00.

Scegliendo la franchigia relativa 50% per il caso di Invalidità Permanente, sulla somma assicurata l'indennità può essere corrisposta in base alla percentuale eccedente il 50%.

Esempio: Somma assicurata I.P. pari ad € 200.000,00. Invalidità Permanente accertata 51% - Invalidità Permanente liquidata, pari a 100 punti percentuali: € 200.000,00.

Scegliendo l'abolizione della franchigia per il caso di Invalidità Permanente, sulla somma assicurata fino ad € 150.000,00 l'indennità può essere corrisposta a partire dal primo punto percentuale.

Esempio: Somma assicurata I.P. pari ad € 100.000,00. Invalidità Permanente accertata 2% - Invalidità Permanente liquidata, pari a 2 punti percentuali: € 2.000,00.

Scegliendo la supervalutazione per il caso di Invalidità Permanente superiore al 50%, sulla somma assicurata l'indennità può essere corrisposta con una supervalutazione in caso di percentuale superiore al 70%.

Esempio: Somma assicurata I.P. pari ad € 100.000,00. Invalidità Permanente accertata 71% - Invalidità Permanente liquidata, pari a 120 punti percentuali: € 120.000,00.

Avvertenza - Limiti di età

Il limite massimo di età assicurabile è sancito in anni 80, come indicato all'Art. 18 delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni.

4. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ

Avvertenza - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze relative alla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare effetti sulla prestazione, secondo quanto previsto dall'Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – cause di nullità, delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

Avvertenza - Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:

1. se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'Art. 1895 c.c.;
2. se al momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall'Art. 1904 c.c.;
3. nei casi previsti dall'Art. 1418 c.c.

come indicato all'Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – cause di nullità, delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONE NELLA PROFESSIONE

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione di rischio secondo quanto previsto dall'Art. 5 – Aggravamento del rischio e dall'Art. 6 - Diminuzione del rischio, delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

Esempio: Attività dichiarata: Studente – Attività svolta Fabbro. Conseguente riduzione di indennizzo: 60% (in base alla Tabella delle percentuali di indennizzo indicata dall'Art. 20 – Attività diverse da quella dichiarata).

6. PREMI

Il premio va pagato alla firma del contratto nonché ad ogni scadenza di polizza successiva, come indicato all'Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale. Per il pagamento del premio possono essere concordate forme di frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale o trimestrale. Il frazionamento semestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 3%, il frazionamento quadrimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 4%, mentre il frazionamento trimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 5%.

Il contratto può essere stipulato con durata poliennale; in tal caso sono previsti specifici sconti predisposti a fronte di tale poliennialità, con le seguenti modalità:

- 3 anni – sconto 3%;
- 5 anni – sconto 5%.

Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme:

- a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all'intermediario espressamente in qualità di rappresentante dell'impresa o all'impresa medesima;
- b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l'intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell'impresa o all'impresa medesima;
- c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di anticiclaggio e per le polizze aventi premio annuo non superiore a € 750,00 (settecentocinquanta).

Avvertenza - è facoltà della Società o dell'intermediario prevedere sconti di premio con le seguenti modalità:

- concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;
- sulla base di specifiche valutazioni o iniziative di carattere commerciale.

7. RIVALSA

È il diritto dell'assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell'evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall'Art. 1916 c.c..

Avvertenza: La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 c.c. verso il responsabile dell'infortunio, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.

8. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

Le somme assicurate ed il premio possono essere soggetti ad adeguamento, secondo quanto previsto dalla clausola di indicizzazione indicata all'Art. 14 – Adeguamento automatico, della Clausola di indicizzazione, valida ed operante se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza.

9. DIRITTO DI RECESSO

Avvertenza - Le Parti hanno la possibilità di recedere entro i termini previsti dall'Art. 9 - Facoltà di recesso, delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

In caso di polizza poliennale, è prevista la facoltà per il Contraente di recedere, a partire dal termine del quinto anno, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

In caso di polizza annuale, è peraltro prevista la facoltà per entrambe le parti di disdettare il contratto nei termini previsti dall'Art. 8 – Proroga dell'Assicurazione, delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

Avvertenza - In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata; in caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.

10. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 c.c..

L'inadempimento da parte dell'Assicurato dell'obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell'Art. 1913 c.c., può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennità, come meglio specificato dall'Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato o del Contraente in caso di sinistro, delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

11. LEGGE APPLICABILE

Ai sensi dell'Art. 180 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209, il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

La legge italiana si intende pertanto applicata al presente contratto, fatta salva espressa contraria pattuizione delle parti.

12. REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali a carico del Contraente sono:

- per gli Infortuni, pari al 2,50% del premio imponibile;
- per gli Infortuni con RC del Contraente, pari al 4,38% del premio imponibile;
- per la garanzia Assistenza, pari al 10% del premio imponibile;

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenza - In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 c.c.. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da certificati medici secondo quanto previsto dall'Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato o del Contraente in caso di sinistro, delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

Avvertenza - ai sensi dell'Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato o del Contraente in caso di sinistro, delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, si applica quanto segue:

- **Momento di insorgenza del sinistro.** L'insorgenza del sinistro è il momento in cui si determina l'evento previsto dalle coperture assicurative (verificarsi dell'infortunio);

- **Modalità e termini per la denuncia del sinistro.** La denuncia deve essere presentata, per iscritto, entro 3 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando l'Assicurato o i suoi aventi causa ne hanno avuto conoscenza (Art. 7). La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'Art. 7;
- **Spese per l'accertamento del danno.** Non sono previste spese salvo quelle necessarie per la produzione ed invio della documentazione attestante il diritto all'indennizzo nonché quelle previste dalla procedura arbitrale (Art. 28);
- **Richiesta visita medica.** La visita medica può essere richiesta dalla Società, a sue spese, per la verifica del diritto all'indennizzo.

Avvertenza - in merito alla garanzia Assistenza, la gestione dei sinistri viene affidata all'impresa AGA Service Italia S.c.a.r.l. - sita in Via Ampère, 30 - 20131 Milano, e con sede legale in Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano (Art. 33).

14. RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 24 del 19 maggio 2008, in caso di:

- mancata osservanza, da parte della Compagnia e/o dei suoi intermediari e/o dei periti fiduciari, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari, per le quali si chiede l'attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie),

gli assicurati e/o i danneggiati - sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori possono presentare reclamo, **per iscritto**, inoltrato anche a mezzo fax o tramite e-mail, a Carige Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 - 20156 Milano - fax 02/45402417 - e-mail reclami@carigeassicurazioni.it

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante. In quest'ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamante, per consentire il trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo;
- identificazione del soggetto e della funzione aziendale di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela.

Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata, deve essere unita in allegato.

Il reclamo in prima battuta deve essere inviato all'Impresa, che è tenuta a riscontrare il reclamante **entro 45 giorni dal pervenimento del reclamo in Società**.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare reclamo all'IVASS, inoltrato in Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, correlando l'esposto di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto. L'IVASS, effettuata la necessaria istruttoria, dà notizia dell'esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo.

Avvertenza - È fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Si ricorda che:

- In relazione alle **controversie già rimesse alla valutazione del magistrato** permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
- In caso di **liti transfrontaliere**, è possibile presentare **reclamo direttamente al sistema estero competente**, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, individuabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/internalmarket/financeservicesretail/indexen.htm>, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-ET, oppure all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

15. ARBITRATO

Per l'accertamento relativo alle lesioni fisiche, le controversie di natura medica, nonché sui criteri di indennizzabilità, possono essere demandate ad un Collegio di tre medici, fatta salva la possibilità di rivolgersi alla Autorità Giudiziaria. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato. Per l'accertamento del danno materiale a cose, l'ammontare del danno può essere concordato direttamente tra la Società ed il Contraente oppure tra due Periti nominati dalle parti (Contraente e Società) che in caso di disaccordo possono nominarne un terzo o direttamente o tramite nomina del Presidente del Tribunale. Le decisioni sui punti controversi, sono prese a maggioranza.

Avvertenza - è fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Mediazione civile

Si rammenta che il D. Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Per maggiori informazioni si rinvia al Decreto sopraindicato, oltreché al Decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento alla mediazione civile ex D. Lgs. 28/2010, Vi informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata mediazionecarigedanni@pcert.postecert.it e/o al numero di fax 02.3076.2216.

Per ogni controversia relativa al contratto assicurativo, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria innanzi l'organo giudiziario competente, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione.

L'istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, con l'assistenza del proprio avvocato.

La normativa esclude inoltre l'obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex Art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98.

RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB

Avvertenza - la Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 comma 8 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha predisposto nella home page del sito internet www.carigeassicurazioni.it l'apposita area riservata "Le mie polizze", attraverso la quale Lei potrà accedere alla Sua posizione assicurativa.

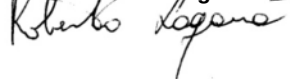
Consultando il sito internet, potrà conoscere le modalità di accesso all'area riservata.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Carige Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Carige Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato
Direttore Generale

Dott. Roberto Laganà



Glossario

Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione.

ATTIVITÀ RICREATIVA:

l'attività svolta nel tempo libero, a scopo ludico, senza finalità di lucro.

ATTIVITÀ AGONISTICA:

forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente soprattutto in forma organizzata dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione relativamente ai giochi della Gioventù a livello nazionale per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE:

attività, dichiarata nella Scheda di polizza, che viene svolta dall'Assicurato a carattere continuativo, che comporta qualsiasi tipo di remunerazione che costituisce fonte di reddito o che presuppone una conoscenza tecnica particolare.

ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA:

ogni pratica sportiva che comporta remunerazione anche solo sotto forma di rimborso spese.

ATTIVITÀ SPORTIVA PROFESSIONISTICA:

ogni pratica sportiva che comporta qualsiasi tipo di remunerazione e/o contributo di qualunque natura che costituisce fonte di reddito nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI, svolta in maniera continuativa.

BENEFICIARIO:

il soggetto che viene designato a ricevere l'indennizzo in caso di morte dell'Assicurato.

CLASSE DI RISCHIO:

l'insieme delle attività che, ai fini dell'assicurazione dei rischi professionali, presentano lo stesso grado di pericolosità del rischio.

CONTRAENTE:

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

CONVALESCENZA:

il periodo successivo ad un ricovero necessario per il recupero dello stato di salute, compromesso da un infortunio o da una malattia indennizzabile a termini di polizza.

DAY HOSPITAL:

la degenza diurna, senza pernottamento, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici e/o chirurgici.

DIFETTO FISICO O MALFORMAZIONE:

perdita o assenza primaria di una parte del corpo (organo o tessuto), oppure di una capacità naturale (difetto funzionale).

ERNIA:

fuoriuscita di un viscere (intendendo per "viscere" un organo contenuto in una delle cavità presenti in un organismo) dalla cavità che normalmente lo contiene.

FRANCHIGIA:

l'importo espresso in cifra fissa, percentuale o giorni che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

INABILITÀ TEMPORANEA:

l'impedimento temporaneo dell'Assicurato, totale o parziale, ad attendere alle sue occupazioni.

INDENNIZZO/RIMBORSO:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

PROTEZIONE RELAX

INFORTUNIO:

evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

INGESSATURA:

il mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti ed applicati in Istituto di cura.

INVALIDITÀ PERMANENTE:

la perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o parte di questi.

INVALIDITÀ PERMANENTE SPECIFICA:

la perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell'Assicurato all'esercizio della propria professione dichiarata in polizza.

ISTITUTO DI CURA:

l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, nonché gli Istituti di lunga degenza e gli Istituti per la cura della persona ai fini estetici e/o dietetici.

IVASS:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

MALATTIA:

ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

MASSIMALE:

somma indicata nella Scheda di polizza che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro.

POLIZZA:

il documento che prova l'assicurazione.

POLIZZA CUMULATIVA:

la polizza in cui Assicurato e Contraente non si identificano in un unico soggetto, indipendentemente dal numero delle persone assicurate. Nella polizza cumulativa il premio viene pagato dal Contraente senza che questo venga richiesto, sotto forma di "quota", ad ogni singolo Assicurato.

POST-RICOVERO:

il periodo di convalescenza successivo al ricovero.

PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente a fronte del pagamento della quale vengono fornite dalla Società le garanzie e le prestazioni.

RICOVERO:

la degenza in Istituto di Cura anche in regime di Day Hospital.

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro.

RISCHIO IN ITINERE:

infortunio verificatosi durante il percorso più agevole, in termini di tempo e spazio, per recarsi dal proprio domicilio, o residenza, al luogo di lavoro e viceversa.

ROTTURA SOTTOCUTANEA DEI TENDINI:

lacerazione parziale o totale di un tendine senza che vi sia stata soluzione di continuo del tessuto cutaneo e sottocutaneo.

SCOPERTO:

la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. Il suo ammontare, essendo espresso in percentuale sul danno, non è definibile a priori.

SFORZO:

dispiego improvviso ed anormale, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale ed inaspettato.

PROTEZIONE RELAX

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A..

SOMMA ASSICURATA:

somma indicata nella Scheda di polizza che rappresenta il limite massimo di indennizzo in caso di sinistro.

RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA ASSISTENZA:

CENTRALE OPERATIVA:

la Società Carige Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione del Contraente le garanzie di Assistenza di seguito indicate, gestite in termini operativi da AGA Service Italia S.c.a.r.l. – sita in Via Ampère, 30 - 20131 Milano e con sede legale in Piazzale Lodi, 3 – 20137 Milano - costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

PRESTAZIONI:

sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'Assicurato.

Informativa privacy

Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03

"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003

Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d'ora innanzi "il Decreto Legislativo"), CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. intende informarla in merito ai punti sotto indicati.

1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un contratto. I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce "sensibili": tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all'adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:

- A) connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normative comunitaria, nonché disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (es.: UIC; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile);
- B) di preventivazione, di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- C) di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c).

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.

4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI

In relazione alle attività svolte da CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società:

- a) Comunicazioni obbligatorie: sono quelle comunicazioni che la Società è tenuta ad effettuare in base a leggi, regolamenti, normative comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie: (INPS, Anagrafe Tributaria, Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali) Magistrature; Forze dell'ordine (P.S., C.C., G.d.F., W.UU.); organismi associativi ANIA e consortili propri del settore assicurativo, quali: Comitati delle Compagnie di Assicurazioni Marittime; CID; Pool Rischi Atomici; Pool Handicappati; Pool R.C. Inquinamento; ANADI; CIAA; ULAV.
- b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente: rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, autofficine, centri di demolizione: di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti; società di servizi postali.

Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione al le finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa.

- c) Comunicazioni strumentali all'attività della ns. Società: è ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A., ad

esempio le società del Gruppo BANCA CARIGE, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela.

Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento.

Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi.

5. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all'estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione.

In ogni caso, non è previsto trasferimento all'estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).

7. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL'INTERESSATO)

La informiamo che l'Art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in particolare:

- di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
- di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- Titolare del trattamento dei dati personali è CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Viale Certosa, 222 - 20156 Milano - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
- Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l'Ufficio del Garante.
- Le richieste di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile della Privacy presso la Sede della Società.
- Infine, i Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).

Condizioni di assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:

- se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'Art. 1895 c.c.;
- se al momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall'Art. 1904 c.c.;
- nei casi previsti dall'Art. 1418 c.c..

Art. 2 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 c.c..

L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra comporta la possibilità, da parte della Società, di non corrispondere l'indennizzo previsto. Se la polizza è stipulata da una persona fisica, tale obbligo è esteso anche all'Assicurato se diverso dal Contraente.

Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il premio è sempre determinato per periodi assicurativi di un anno, salvo contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche in caso di frazionamento.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 c.c..

Art. 4 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 c.c..

Art. 6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO O DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 c.c.. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 c.c..

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di Inabilità Temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L'Assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

Art. 8 – PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C. (disdette.carigeassicurazioni@postecert.it) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 9 – FACOLTÀ DI RECESSO

In caso di polizza poliennale, è prevista la facoltà per il Contraente di recedere, a partire dal termine del quinto anno, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

PROTEZIONE RELAX

In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C. (disdette.carigeassicurazioni@postecert.it). Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell'infortunio o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 10 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – FORO COMPETENTE

Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.

Art. 12 – CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi o sindromi da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), costituisce causa di cessazione dell'assicurazione.

In ogni caso di anticipata risoluzione del contratto spetta alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo all'annualità di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha provocato la risoluzione.

Art. 13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie ad esso relative sono soggette alla giurisdizione italiana.

CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE

(Valida ed operante se espressamente richiamata sulla scheda di polizza).

Art. 14 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO

I capitali assicurati ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.

Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di premio.

Qualora la variazione sia inferiore al 2%, la variazione stessa viene arrotondata al 2%.

Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento.

Qualora in conseguenza delle variazioni dell'indice i capitali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del Contraente rinunciare all'adeguamento della polizza ed i capitali ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. Nell'ipotesi in cui il Contraente si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto. Sono soggetti ad adeguamento anche tutti gli importi previsti in polizza, compresi i limiti di indennizzo, espressi in moneta, esclusi scoperti e franchigie e relativi minimi.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

Norme che regolano l'assicurazione Infortuni.

COSA ASSICURIAMO

Art. 15 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) delle attività professionali principali e secondarie;
- b) di ogni altra attività che l'Assicurato svolga senza carattere di professionalità.

Sono considerati infortuni e compresi nell'assicurazione anche:

- l'asfissia non di origine morbosa o per involontaria aspirazione di gas o vapori;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze, cibi e/o bevande;
- le affezioni conseguenti a ustioni provocate da vegetali, a morsi di animali od a punture di insetti od aracnidi, **escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari ed escluse le malattie tropicali e la malaria;**
- le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad Infortuni garantiti dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
- l'annegamento e l'affogamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni determinate da sforzi con **esclusione degli infarti e delle ernie;**
- le conseguenze fisiche di interventi chirurgici e/o di altre cure rese necessarie da Infortunio;
- gli stati sofferti in conseguenza di maleore o in stato di incoscienza;
- la folgorazione, l'azione del fulmine, le scariche elettriche e l'improvviso contatto con sostanze corrosive.

Art. 16 – INFORTUNI DERIVANTI DA COLPA GRAVE E DA TUMULTI POPOLARI

In deroga agli Artt. 1900 e 1912 c.c., si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da aggressioni, atti di terrorismo, scioperi, sommosse o tumulti popolari **a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.**

Sono considerati in garanzia anche gli infortuni derivanti da atti di temerarietà, se compiuti per dovere di solidarietà o per legittima difesa.

Art. 17 – RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- b) dalla guida:
 - di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipula della polizza, una patente di categoria superiore alla B;
 - di macchine agricole ed operatrici;
 - di natanti a motore per uso non privato;
 - di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;**I rischi di cui alla presente lettera sono compresi in garanzia se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata.**
- c) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto dalla Condizione Speciale A - Rischio Volo;
- d) dalla guida ed uso di mezzi subacquei;
- e) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, snowboard, sci estremo, kite surf, bob, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere, freeclimbing, discesa di rapide, hockey;
- f) dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- g) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- h) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- i) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- j) da guerra o da operazioni militari in genere, insurrezione, movimento tellurico, inondazione od eruzione vulcanica, maremoto o alluvione;
- k) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- l) dalla pratica di ogni disciplina sportiva svolta a carattere professionistico.

Sono altresì esclusi gli infarti, le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini, salvo quanto previsto dalle relative Condizioni Speciali.

Sono infine escluse le infezioni del virus H.I.V. ed Epatite B e C anche se derivanti da infortunio, salvo quanto previsto dalla relativa garanzia.

PROTEZIONE RELAX

Art. 18 - LIMITI DI ETÀ

Le parti possono chiedere, con preavviso di 30 giorni, la cessazione del Contratto per l'Assicurato che abbia raggiunto l'età di anni 80, dalla prima scadenza annuale successiva al compimento di tale età.

Art. 19 – LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per il mondo intero.

L'Inabilità Temporanea, al di fuori dell'Europa, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell'Assicurato.

Art. 20 – ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLA DICHIARATA

Fermo quanto disposto dagli Artt. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – cause di nullità, 5 - Aggravamento del rischio, 6 - Diminuzione del rischio, 17 - Rischi esclusi, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che l'Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:

- l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l'indennizzo sarà ridotto in percentuale secondo quanto riportato nella seguente Tabella, se la diversa attività aggrava il rischio:

Attività svolta al momento del sinistro	Attività dichiarata				
	Classe	A	B	C	D
	A	100	100	100	100
	B	80	100	100	100
	C	60	70	100	100
	D	40	50	70	100

A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento alla "Tabella dei codici di professione e delle attività", allegata alle presenti Norme, restando escluse quelle indicate come R.D.G., assicurabili solo con patto speciale concordato tra le parti. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o di analogia ad una attività elencata nella suddetta tabella, delle presenti Norme.

Art. 21 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. 23 - Invalidità Permanente delle presenti Norme, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

QUALI GARANZIE SONO PREVISTE

Art. 22 - MORTE

L'indennizzo per il caso di Morte, è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato, secondo le quote previste dalla legge. L'indennizzo per il caso di Morte, non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

Art. 23 – INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il Caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale, è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 (di cui riportiamo, di seguito, un estratto) e successive modifiche intervenute fino alla data di stipula della presente polizza, con rinuncia, da parte della Società, all'applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio.

PROTEZIONE RELAX

Art. 24 – ESTRATTO DELLA TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE

DESCRIZIONE	Percentuali (%)	
	DESTRO	SINISTRO
PERDITA TOTALE		
Sordità completa di un orecchio	15	
Sordità completa bilaterale	60	
Perdita della facoltà visiva di un occhio	35	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del movimento del braccio	5	
Perdita del braccio:		
a) per disarticolazione scapolo-omeroale	85	75
b) per amputazione al terzo superiore	80	70
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	65	55
Perdita di tutte le dita della mano	65	55
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
Perdita totale del pollice	28	23
Perdita totale dell'indice	15	13
Perdita totale del medio	12	
Perdita totale dell'anulare	8	
Perdita totale del mignolo	12	
Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
Perdita della falange ungueale del medio	5	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5	

PROTEZIONE RELAX

DESCRIZIONE	Percentuali (%)	
	DESTRO	SINISTRO
PERDITA TOTALE		
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	9
Perdita delle ultime due falangi del medio	8	
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare	6	
Perdita delle ultime due falangi del mignolo	8	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65	
Perdita di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16	
Perdita totale del solo alluce	7	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove comporta perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il	3	

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti, comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del **100%**. In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro o la mano destra, si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

Art. 25 – INABILITÀ TEMPORANEA

L'indennizzo per Inabilità Temporanea è dovuto:

- integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
- al **50%** per ogni giorno in cui l'Assicurato ha potuto attendere solo parzialmente alle sue occupazioni. L'indennizzo per Inabilità Temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni.

L'indennizzo per Inabilità Temporanea è cumulabile con quelli dovuti per Invalidità Permanente e per Morte, ma non per Indennità da ricovero.

La presente garanzia si intende non operante per gli Infortuni dovuti all'esercizio di attività sportive quali: calcio, rugby, arti marziali, lotta in tutte le sue forme.

Art. 26 – RIMBORSO SPESE MEDICHE

La Società, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, le spese sostenute per:

- onorari dei medici e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
- diritti di sala operatoria, materiali di intervento, accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio);
- terapie fisiche, fisioterapiche, rieducative e medicinali; le spese relative al presente punto c) vengono indennizzate entro il limite del **30%** della somma assicurata;
- rette di degenza in Istituto di cura a seguito di ricovero prescritto dal medico curante;
- trasporto dal luogo dell'incidente all'Istituto di cura con autoambulanza.

Restano escluse le spese relative all'acquisto di apparecchi protesici in genere, salvo quelli applicati nell'intervento.

La richiesta di rimborso, corredata dalle ricevute originali di quanto pagato per quanto sopraindicato, deve essere presentata alla Società entro un mese dal termine delle cure mediche.

PROTEZIONE RELAX

L'indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di uno scoperto del **10%** con un minimo di **Euro 100,00**; laddove venga accertato un grado di Invalidità Permanente superiore al **15%** l'indennizzo verrà corrisposto senza applicazione dello scoperto.

Se l'infortunio ha come conseguenza una Invalidità permanente di un figlio di età inferiore ad anni 2 non assicurato, la Società riconosce ai genitori il rimborso delle spese sostenute entro due anni dall'infortunio e **fino ad un massimo di Euro 10.000,00**, purché entrambi i genitori siano assicurati in polizza.

Art. 27 – INDENNITA' DA RICOVERO

La Società, in caso di ricovero in Istituto di cura a seguito di infortunio, corrisponde all'Assicurato l'indennità giornaliera assicurata per il numero di giorni di degenza contabilizzati dall'Istituto di cura con il massimo di **365 giorni** per ogni singolo caso di ricovero e per anno assicurativo. La giornata di entrata e quella di uscita dall'Istituto di cura, sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

L'assicurazione vale anche in caso di:

- a) ricovero dell'Assicurato per trapianto di organi a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza;
- b) "Day Hospital" purché non inferiore a 5 giorni consecutivi (fatta eccezione per le festività).

L'indennità giornaliera nei casi di cui alle lettere a) e b) è corrisposta nella metà della somma giornaliera assicurata.

La presente indennità da ricovero non è cumulabile con l'indennità per Inabilità Temporanea.

Art. 28 – CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

Le controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'Art. 21 - Criteri di indennizzabilità delle presenti Norme, possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio medico, risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

È Facoltà delle Parti adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 29 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 c.c. verso il responsabile dell'infortunio, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.

LIMITAZIONI

(qualora si voglia limitare la copertura ad uno specifico ambito è prevista la facoltà per l'Assicurato di scegliere una delle due opzioni)

1 – LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI

A parziale deroga dell'Art. 15 – Oggetto dell'assicurazione, delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni, la copertura vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale. In caso di cessazione o sospensione dell'attività di lavoro dichiarata, la garanzia rimarrà operante sino al 60° giorno per le stesse somme indicate in polizza.

Trascorso tale termine e fin tanto che l'Assicurato non abbia ripreso la propria attività, la garanzia si intende prestata per somme pari al **75%** di quelle indicate in polizza.

2 – LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI

A parziale deroga dell'Art. 15 – Oggetto dell'assicurazione, delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni, la copertura vale esclusivamente per le attività professionali principali e secondarie dell'Assicurato.

CONDIZIONI SPECIALI

(Sempre valide ed operanti)

A – RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti - con apposita abilitazione -, **tranne che:**

- da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza, ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi Assicurati per il rischio volo, in abbinamento a polizze infortuni individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società, non potrà superare il limite di:

a) per persona:

- **Euro 1.100.000,00** per il caso di Morte;
- **Euro 1.100.000,00** per il caso di Invalidità Permanente;
- **Euro 260,00** al giorno per il caso di Inabilità Temporanea.

b) Complessivamente per aeromobile:

- **Euro 5.500.000,00** per il caso di Morte;
- **Euro 5.500.000,00** per il caso di Invalidità Permanente;
- **Euro 5.500,00** al giorno per il caso di Inabilità Temporanea.

In detta limitazione per aeromobile, rientrano anche le somme assicurate che si riferiscono ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, individuali e/o cumulative, stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che le somme assicurate complessivamente eccedano gli importi sopra indicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

B – FRANCHIGIA ASSOLUTA PER IL CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA

L'indennizzo per Inabilità Temporanea verrà corrisposto a partire:

- dal sesto giorno successivo a quello computabile a termini di polizza, per somma assicurata pari o inferiore a **Euro 30,00**;
- dal nono giorno successivo a quello computabile a termini di polizza, per somma assicurata superiore a **Euro 30,00**;
- dall'undicesimo giorno successivo a quello computabile a termini di polizza, per somma assicurata superiore a **Euro 50,00**.

Nel caso in cui le prime cure mediche rese necessarie dall'Infortunio siano state prestate e certificate da un Pronto Soccorso dipendente da un presidio ospedaliero, l'indennizzo per Inabilità Temporanea verrà corrisposto a partire:

- dal quarto giorno successivo a quello computabile a termini di polizza, per somma assicurata pari o inferiore a **Euro 30,00**;
- dal settimo giorno successivo a quello computabile a termini di polizza, per somma assicurata superiore a **Euro 30,00**;
- dal nono giorno successivo a quello computabile a termini di polizza, per somma assicurata superiore a **Euro 50,00**.

Le franchigie di cui sopra non verranno applicate nel caso in cui l'Inabilità Temporanea accertata sia relativa ad un periodo pari o superiore a 30 giorni.

Laddove, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, venga accertato un grado di Invalidità Permanente superiore al **15%**, le franchigie relative alla presente garanzia si intendono non applicate.

C – FRANCHIGIA ASSOLUTA PER IL CASO DI INDENNITÀ DA RICOVERO

Il capitale assicurato per indennità da ricovero verrà corrisposto sulla base di specifiche franchigie previste in polizza.

D – COMMORIENTA GENITORI

La Società liquida ai figli minori dell'Assicurato o comunque portatori di handicap (intendendosi per tali le persone riconosciute con Invalidità Permanente non inferiore al **66%**), purché con lo stesso conviventi, che risultino beneficiari dell'assicurazione, l'indennizzo previsto in polizza per il caso di Morte aumentato del **100%**, e fino ad un massimo d'aumento complessivo di **Euro 200.000,00**, qualora il medesimo infortunio indennizzabile a termini di polizza provochi la morte dell'Assicurato e del Coniuge o del Convivente, entrambi assicurati con polizza infortuni con la sottoscritta Società, fermi i limiti previsti dalle Condizioni Speciali "A" - Rischio Volo - e "H" - Limitazione della garanzia per sinistri catastrofali.

E – SPESE DI RIMPATRIO

Qualora dall'infortunio derivi una Invalidità Permanente indennizzabile a termini di polizza superiore al **5%**, e lo stesso infortunio richieda l'immediato rimpatrio dell'Assicurato infortunato con il mezzo di trasporto più idoneo, la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute fino alla concorrenza di **Euro 1.100,00**, su presentazione di regolare documentazione.

F – RISCHIO DI GUERRA ALL'ESTERO

La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra (sia che la guerra sia dichiarata o no) e insurrezione, per il

PROTEZIONE RELAX

periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi stessi, se ed in quanto l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero.

La presente estensione non è comunque operante per gli infortuni aeronautici.

G – MORTE PRESUNTA

In caso di naufragio di nave o di caduta di aeromobile, sempreché sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la presenza a bordo dell'Assicurato, laddove il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato, la Società corrisponderà la somma prevista per il caso di Morte.

Il pagamento del capitale avverrà alla condizione che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda per la Dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli Artt. 60 e 62 c.c..

Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

H – LIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER SINISTRI CATASTROFALI

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza in conseguenza di un unico avvenimento catastrofale, l'esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di **Euro 3.000.000,00**.

Qualora gli indennizzi liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

Il limite sopra indicato deve intendersi ridotto ad **Euro 600.000,00** per polizze di durata inferiore ad un anno.

I – BRICOLAGE

L'assicurazione vale per gli infortuni derivanti da attività inerenti ai piccoli lavori manuali di bricolage, esercitati non a scopo di lucro o di commercio, espletati con l'uso di utensili domestici, anche azionati da motore.

L – DANNO ESTETICO

In caso di infortunio che comporti, oltre che un indennizzo a titolo di Invalidità Permanente anche conseguenze di carattere estetico al viso, la Società rimborserà un ulteriore importo massimo di **Euro 5.000,00** per le spese documentate e sostenute dall'Assicurato, per interventi di chirurgia plastica ed estetica, allo scopo di ridurre od eliminare i danni estetici al viso.

M – INDENNITÀ PER PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO

Qualora, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, lo studente Assicurato risulti regolarmente iscritto a scuola italiana o straniera di istruzione primaria o secondaria e, in conseguenza dell'infortunio stesso, si trovi nell'impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico in corso, la Società corrisponderà un indennizzo pari ad **Euro 2.000,00**. Il pagamento dell'indennità viene effettuato previa presentazione di specifica documentazione rilasciata dall'Autorità Scolastica, dalla quale risulti che la perdita dell'anno scolastico è avvenuta in conseguenza delle predette assenze.

N – ESCLUSIONE CONFLITTI A FUOCO PER LE CAUSE DI SERVIZIO (valida per Carabinieri, Poliziotti, Polizia Locale e Guardia di Finanza)

Si prende atto tra le Parti che dalle garanzie prestate sono esclusi gli infortuni subiti in occasione di servizio, comunque e dovunque esplicito, nonché gli infortuni conseguenza di conflitti a fuoco ed aggressioni subite dall'Assicurato, a motivo della attività professionale dichiarata in polizza.

O – ERNIE TRAUMATICHE

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 17 – Rischi esclusi, si intendono comprese le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l'intesa, per queste ultime, che:

- la copertura assicurativa decorra dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia;
- qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l'indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l'ernia risulti operabile ma non sia prevista in polizza la garanzia Inabilità Temporanea, verrà corrisposta una somma forfettaria pari ad **Euro 1.500,00**;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al **10%** della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all'Art. 28 - Controversie - Arbitrato irrituale – delle presenti Norme.

Qualora, per sostituzione od altra variazione di polizza, la presente copertura subentri - senza soluzione di continuità - ad altra uguale copertura, il termine di 180 giorni sopra stabilito decorre:

- dalla data di decorrenza della precedente copertura, per le somme e prestazioni dalla stessa già previste;
- dalla data di decorrenza della presente copertura, limitatamente alle maggiori somme e prestazioni da essa assicurate.

P – ROTTURE TENDINEE SOTTOCUTANEE

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 17 – Rischi esclusi, si intendono comprese le rotture tendinee sottocutanee relative a:

- tendine di Achille (trattate chirurgicamente o non);
- tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
- tendine dell'estensore del pollice;
- tendine del quadricipite femorale;

- tendine rotuleo;
- cuffia dei rotatori.

In tali casi la Società riconosce un indennizzo pari al **2%** della somma assicurata relativa all'Invalidità Permanente, con il massimo di **Euro 2.000,00**, senza l'applicazione delle franchigie eventualmente previste.

Q – RAPINA, TENTATA RAPINA, ESTORSIONE E TENTATO SEQUESTRO

Qualora a seguito di uno degli eventi sopra elencati ai danni dell'Assicurato si verifichi la Morte dell'Assicurato stesso, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la somma assicurata per il caso Morte aumentata del **30%**.

R – MALATTIE TROPICALI/MALARIA

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 15, la garanzia si intende estesa anche al caso di Invalidità Permanente derivante dal contagio di malattie tropicali e/o da malaria, che siano state diagnosticate dai medici curanti. Per tale garanzia la Società corrisponderà un indennizzo fino al limite massimo di **Euro 100.000,00** per sinistro e per anno assicurativo.

Non si procederà ad alcun indennizzo qualora il grado di Invalidità Permanente accertata sia pari od inferiore al **15%**. Se superiore, si applica la tabella di indennizzo di seguito indicata:

- **10%** del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il **16%** ed il **27%**;
- **25%** del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il **28%** ed il **37%**;
- **40%** del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il **38%** ed il **47%**;
- **55%** del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il **48%** ed il **60%**;
- **70%** del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il **61%** ed il **70%**;
- **100%** del capitale assicurato per Invalidità superiori al **70%**.

L'indennizzo è subordinato alla condizione obbligatoria che l'Assicurato fosse in perfette condizioni di salute nel momento in cui si sia recato all'estero.

Occorre inoltre che l'Assicurato si sia sottoposto a tutta la profilassi prevista dalle Autorità sanitarie dei paesi ospitanti.

In caso di divergenza sulla diagnosi della Malattia la decisione verrà presa dal Collegio medico sulla base della procedura prevista dall'Art. 28 – Controversie – Arbitrato irrituale.

S – CONTEMPORANEO RICOVERO DI ENTRAMBI I CONIUGI

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, ambedue i coniugi (o convivente more uxorio), di cui almeno uno assicurato, siano ricoverati in struttura sanitaria, la Società riconosce all'Assicurato, per ciascun giorno di contemporaneo ricovero, l'indennità da ricovero prevista sulla scheda di polizza con una maggiorazione pari al **50%**.

Tale maggiorazione non verrà riconosciuta per l'eventuale convalescenza successiva al ricovero.

T – INFORTUNI CAUSATI DA CALAMITA' NATURALI

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 17 – Rischi esclusi, l'assicurazione si intende estesa agli infortuni derivanti da movimento tellurico, terremoto, inondazione od eruzione vulcanica, maremoto o alluvione.

Resta però convenuto che in caso di calamità naturale che colpisca in un unico evento (intendendosi per evento tutti gli infortuni avvenuti in un arco di tempo della durata di 72 ore consecutive), più assicurati con la Società, l'esborso massimo di questa ultima non potrà comunque superare la somma di **Euro 4.000.000,00** per tutti gli indennizzi.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi saranno ridotti in proporzione al rapporto intercorrente fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.

La presente garanzia non è valida nel caso di polizze di durata inferiore ad un anno, e non è soggetta all'adeguamento previsto dalla clausola all'Art. 14 – Adeguamento automatico, qualora questa clausola venga richiamata in polizza.

U – RISCHIO "IN ITINERE" (NON VALIDA PER LA COPERTURA SOLO EXTRAPROFESSIONALE)

L'assicurazione vale anche durante il percorso dell'Assicurato dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa a condizione che il percorso venga effettuato per la strada più breve e nei limiti di un'ora prima e di un'ora dopo l'inizio e la fine dell'orario di lavoro.

V - RECOVERY HOPE

La Compagnia riconosce a favore e all'atto in cui sarà effettuata la scelta da parte del Beneficiario, il pagamento di un indennizzo, alternativo e sostitutivo di quelli previsti in polizza, secondo il massimale e le modalità qui di seguito definite.

L'ammontare dell'indennizzo per Recovery Hope è pari alla indennità assicurata per il caso di Morte, stabilito in Polizza.

La Compagnia verserà al Beneficiario (che sarà rappresentato come meglio definito in seguito), l'indennizzo per Recovery Hope al verificarsi delle condizioni di seguito definite:

1. se l'Assicurato sarà rimasto in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 180 giorni;
2. se sarà stata data comunicazione alla Compagnia, per iscritto e secondo le stesse modalità per la denuncia, sia dell'inizio dello stato di coma, sia dell'avvenuto superamento del periodo di 180 giorni continuativi e ininterrotti; in entrambi i casi tale comunicazione dovrà essere fatta alla Compagnia, a pena di decadenza, entro dieci giorni, rispettivamente dalla data di inizio del coma e dalla data di superamento di 180 giorni di coma e
3. se sarà stata fornita alla Compagnia la documentazione richiesta da questa, ai sensi dell'Art. 7, su tale stato.

La domanda di pagamento dell'indennizzo Recovery Hope deve essere presentata dal curatore o tutore provvisorio o definitivo nominato, corredata dal provvedimento della Autorità Giudiziaria competente, in copia autentica, sia della nomina del curatore o tutore, sia del provvedimento che dovrà autorizzare il pagamento dell'indennizzo Recovery Hope. A partire dalla data di pagamento dell'indennizzo Recovery Hope, la copertura assicurativa a favore del Beneficiario di cui alla polizza cesserà e quindi la Compagnia null'altro sarà tenuta a corrispondere a detto Beneficiario.

FRANCHIGIA I.P.

(condizione sempre valida ed operante, a scelta)

F1 – FRANCHIGIA ASSOLUTA FISSA PER SCAGLIONI DI CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato per Invalidità Permanente è soggetto alle seguenti franchigie assolute:

- a) **3%** sulla somma assicurata fino a **Euro 150.000,00**;
- b) **5%** sulla somma assicurata eccedente **Euro 150.000,00** e fino a **Euro 250.000,00**;
- c) **10%** sulla somma assicurata eccedente **Euro 250.000,00** e fino a **Euro 500.000,00**;
- d) **15%** sulla somma assicurata eccedente **Euro 500.000,00**.

Pertanto l'indennizzo verrà calcolato sulla base della seguente tabella:

grado (%) di IP accertata	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata da 0 ad Euro 150.000,00	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre Euro 150.000,00 fino ad Euro 250.000,00	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre Euro 250.000,00 fino ad Euro 500.000,00	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre Euro 500.000,00
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	1	0	0	0
5	2	0	0	0
6	3	1	0	0
7	4	2	0	0
8	5	3	0	0
9	6	4	0	0
10	7	5	0	0
11	8	6	1	0
12	9	7	2	0
13	10	8	3	0
14	11	9	4	0
15	12	10	5	0
16	13	11	6	1
17	14	12	7	2
18	15	13	8	3
19	16	14	9	4
20	17	15	10	5
dal 21 al 70	la percentuale accertata			
oltre il 70	100			

Esempi di applicazione della tabella:

- 1) somma assicurata dal cliente: Euro 180.000,00

grado di IP accertata: 6%

sulla somma assicurata fino ad Euro 150.000,00 l'indennizzo è pari al 3% della somma, quindi pari ad Euro 4.500,00.

Sulla somma assicurata residua (pari ad Euro 30.000,00) l'indennizzo è pari all'1% della somma, quindi pari ad Euro 300,00.

L'indennizzo previsto sarà pertanto pari a (Euro 4.500,00 + Euro 300,00) Euro 4.800,00.

- 2) somma assicurata dal cliente: Euro 250.000,00

PROTEZIONE RELAX

grado di IP accertata: 11%

sulla somma assicurata fino ad Euro 150.000,00 l'indennizzo è pari all'8% della somma, quindi pari ad Euro 12.000,00.

Sulla somma assicurata residua (pari ad Euro 100.000,00) l'indennizzo è pari al 6% della somma, quindi pari ad Euro 6.000,00.

L'indennizzo previsto sarà pertanto pari a (Euro 12.000,00 + Euro 6.000,00) Euro 18.000,00.

F2 – FRANCHIGIA ASSOLUTA 5%

Si conviene che sul capitale assicurato non si darà luogo ad alcun indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente; resta fermo quanto disciplinato al precedente punto 1 per quanto riguarda le somme eccedenti Euro 250.000,00.

Pertanto il capitale assicurato per Invalidità Permanente è soggetto alle seguenti franchigie assolute:

- a) 5% sulla somma assicurata fino a Euro 250.000,00;
- b) 10% sulla somma assicurata eccedente Euro 250.000,00 e fino a Euro 500.000,00;
- c) 15% sulla somma assicurata eccedente Euro 500.000,00.

L'indennizzo verrà calcolato sulla base della seguente tabella:

grado (%) di IP accertata	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata da 0 ad Euro 150.000,00	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre Euro 150.000,00 fino ad Euro 250.000,00	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre Euro 250.000,00 fino ad Euro 500.000,00	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre Euro 500.000,00
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	1	1	0	0
7	2	2	0	0
8	3	3	0	0
9	4	4	0	0
10	5	5	0	0
11	6	6	1	0
12	7	7	2	0
13	8	8	3	0
14	9	9	4	0
15	10	10	5	0
16	11	11	6	1
17	12	12	7	2
18	13	13	8	3
19	14	14	9	4
20	15	15	10	5
dal 21 al 70	la percentuale accertata			
oltre il 70	100			

PROTEZIONE RELAX

F3 – FRANCHIGIA ASSOLUTA 10%

Si conviene che sul capitale assicurato non si darà luogo ad alcun indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al **10%**. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente; resta fermo quanto disciplinato al precedente punto 1 per quanto riguarda le somme eccedenti **Euro 500.000,00**.

Pertanto il capitale assicurato per Invalidità Permanente è soggetto alle seguenti franchigie assolute:

- a) **10%** sulla somma assicurata fino a **Euro 500.000,00**;
- b) **15%** sulla somma assicurata eccedente **Euro 500.000,00**.

L'indennizzo verrà calcolato sulla base della seguente tabella:

grado (%) di IP accertata	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata da 0 ad Euro 150.000,00	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre Euro 150.000,00 fino ad Euro 250.000,00	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre Euro 250.000,00 fino ad Euro 500.000,00	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre Euro 500.000,00
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	1	1	1	0
12	2	2	2	0
13	3	3	3	0
14	4	4	4	0
15	5	5	5	0
16	6	6	6	1
17	7	7	7	2
18	8	8	8	3
19	9	9	9	4
20	10	10	10	5
dal 21 al 70	la percentuale accertata			
oltre il 70	100			

PROTEZIONE RELAX

F4 – FRANCHIGIA 3% ASSORBIBILE AL 10%

Si conviene che sul capitale assicurato non si darà luogo ad alcun indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al **3%** della totale; se invece essa risulterà superiore al **3%** ma non al **10%** della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente il **3%**.

Nel caso in cui l'Invalidità Permanente sia di grado superiore al **10%** della totale, l'indennità verrà corrisposta calcolandola sul capitale assicurato, in base alle percentuali che seguono:

Grado (%) di IP accertata	Percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata	Grado (%) di IP accertata	Percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata
1	0	26	32
2	0	27	34
3	0	28	36
4	1	29	38
5	2	30	40
6	3	31	42
7	4	32	44
8	5	33	46
9	6	34	48
10	7	35	50
11	9	36	63
12	11	37	66
13	13	38	69
14	14	39	72
15	15	40	75
16	16	41	78
17	17	42	81
18	18	43	84
19	19	44	86
20	20	45	90
21	22	46	93
22	24	47	96
23	26	48	99
24	28	49 e oltre	100
25	30	-----	-----

PROTEZIONE RELAX

F5 – FRANCHIGIA 5% ASSORBIBILE AL 15%

Si conviene che sul capitale assicurato non si darà luogo ad alcun indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al **5%** della totale; se invece essa risulterà superiore al **5%** ma non al **15%** della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente il **5%**.

Nel caso in cui l'Invalidità Permanente sia di grado superiore al **15%** della totale, l'indennità verrà corrisposta calcolandola sul capitale assicurato, in base alle percentuali che seguono:

Grado (%) di IP accertata	Percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata	Grado (%) di IP accertata	Percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata
1	0	26	32
2	0	27	34
3	0	28	36
4	0	29	38
5	0	30	40
6	1	31	42
7	2	32	44
8	3	33	46
9	4	34	48
10	5	35	50
11	6	36	63
12	7	37	66
13	8	38	69
14	9	39	72
15	10	40	75
16	12	41	78
17	14	42	81
18	16	43	84
19	18	44	86
20	20	45	90
21	22	46	93
22	24	47	96
23	26	48	99
24	28	49 e oltre	100
25	30	-----	-----

PROTEZIONE RELAX

F6 – FRANCHIGIA RELATIVA 50%

Si conviene che non si darà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al **50%**. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, la Società riconoscerà il **100%** della somma assicurata. Pertanto l'indennizzo verrà calcolato sulla base della seguente tabella:

Grado (%) di IP accertata	Percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata
Fino a 50	0
51 e oltre	100

F7 – ABOLIZIONE FRANCHIGIA PER IL CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE SULLA SOMMA ASSICURATA FINO A EURO 150.000,00

Si conviene che la somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta alle seguenti franchigie assolute:

- Nessuna franchigia sulla somma assicurata fino a **Euro 150.000,00**;
- **5%** sulla somma assicurata eccedente **Euro 150.000,00** e fino a **Euro 250.000,00**;
- **10%** sulla somma assicurata eccedente **Euro 250.000,00** e fino a **Euro 500.000,00**;
- **15%** sulla somma assicurata eccedente **Euro 500.000,00**.

Pertanto l'indennizzo verrà calcolato sulla base della seguente tabella:

grado (%) di IP accertata	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata da 0 ad Euro 150.000,00	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre Euro 150.000,00 fino ad Euro 250.000,00	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre Euro 250.000,00 fino ad Euro 500.000,00	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre Euro 500.000,00
1	1	0	0	0
2	2	0	0	0
3	3	0	0	0
4	4	0	0	0
5	5	0	0	0
6	6	1	0	0
7	7	2	0	0
8	8	3	0	0
9	9	4	0	0
10	10	5	0	0
11	11	6	1	0
12	12	7	2	0
13	13	8	3	0
14	14	9	4	0
15	15	10	5	0
16	16	11	6	1
17	17	12	7	2
18	18	13	8	3
19	19	14	9	4
20	20	15	10	5
dal 21 al 70	la percentuale accertata			
oltre il 70	100			

PROTEZIONE RELAX

F8 – SUPERVALUTAZIONE DELLA INVALIDITÀ PERMANENTE SUPERIORE AL 50%

Si conviene che sul capitale assicurato l'indennizzo per Invalidità Permanente verrà calcolato sulla base della seguente tabella:

grado (%) di IP accertata	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata da 0 ad Euro 150.000,00	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre Euro 150.000,00 fino ad Euro 250.000,00	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre Euro 250.000,00 fino ad Euro 500.000,00	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre Euro 500.000,00
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	1	0	0	0
5	2	0	0	0
6	3	1	0	0
7	4	2	0	0
8	5	3	0	0
9	6	4	0	0
10	7	5	0	0
11	8	6	1	0
12	9	7	2	0
13	10	8	3	0
14	11	9	4	0
15	12	10	5	0
16	13	11	6	1
17	14	12	7	2
18	15	13	8	3
19	16	14	9	4
20	17	15	10	5
dal 21 al 50	la percentuale accertata			
51	51,5			
52	53			
53	54,5			
54	56			
55	57,5			
56	59			
57	60,5			
58	62			
59	63,5			
60	65			
61	66,5			
62	68			
63	69,5			
64	71			
65	72,5			

PROTEZIONE RELAX

grado (%) di IP accertata	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata da 0 ad Euro 150.000,00	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre Euro 150.000,00 fino ad Euro 250.000,00	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre Euro 250.000,00 fino ad Euro 500.000,00	percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre Euro 500.000,00
66	74			
67	75,5			
68	77			
69	78,5			
70	80			
dal 71 al 100	120			

GARANZIE OPZIONALI

(Valide solo se espressamente richiamate in polizza e se pagato il relativo premio)

1 – SOVRARISCHIO DI LOCOMOZIONE

A parziale deroga dell'Art. 17 - Rischi esclusi, delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni, la garanzia vale anche per gli infortuni causati dalla guida di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipula della polizza, una patente di categoria superiore alla "B", nonché dalla guida di macchine agricole.

2 – SOVRARISCHIO SPORT

A parziale deroga dell'Art. 17 - Rischi esclusi, delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni, la garanzia vale anche per gli infortuni derivanti:

1. Dalla partecipazione dilettantistica a gare di calcio, di ciclismo, di ippica (escluse per quest'ultima corse ad ostacoli e salti) anche federali, e relative prove e allenamenti;
2. Da scalata di roccia o ghiaccio fino al 4° grado della scala di difficoltà di Monaco e dalle immersioni con autorespiratore (comprese per quest'ultima le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua).
3. Dall'esercizio delle seguenti discipline sportive, purché svolte ad esclusivo carattere ricreativo: pratica di pugilato, atletica pesante, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, snowboard, kite surf, bob, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton, bob o slittino da gara, rugby, football americano, paracadutismo e sport aerei in genere, freeclimbing, discesa di rapide, hockey.

La presente estensione vale esclusivamente per il caso di Morte, Invalidità Permanente e Rimborso Spese Mediche.

Relativamente a quanto sopra si conviene che:

- Per quanto riguarda le coperture di cui ai punti 1 e 2, l'indennizzo per Invalidità Permanente non verrà corrisposto qualora detta Invalidità sia di grado pari o inferiore al **5%** della totale; se essa invece risulterà superiore alla predetta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente; resta fermo che qualora vengano scelte combinazioni di franchigia I.P. superiori al **5%**, sarà ritenuta operante la franchigia prescelta;
- relativamente alle discipline sportive elencate al punto 3, si conviene che l'indennizzo per Invalidità Permanente non verrà corrisposto qualora detta invalidità sia di grado pari o inferiore al **10%** della totale; se essa invece risulterà superiore alla predetta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente; resta fermo che qualora vengano scelte combinazioni di franchigia I.P. superiori al **10%**, sarà ritenuta operante la franchigia prescelta.

3 – INFEZIONI DEL VIRUS H.I.V. ED EPATITE B E C (valida solo per medici e paramedici)

A parziale deroga dell'Art. 17 - Rischi esclusi, l'assicurazione vale per i rischi derivanti da evento fortuito e accidentale che abbia causato contagio da virus H.I.V. ed Epatite B o C avvenuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta in polizza.

Si sottolinea che:

- il contagio deve essere fortuito e accidentale;
- l'evento deve verificarsi durante l'attività professionale lavorativa.

Modalità di accertamento del contagio - pagamento dell'indennizzo:

- entro tre giorni dal verificarsi dell'evento accidentale l'Assicurato deve effettuare la denuncia;
- la denuncia deve essere certificata/confermata dall'Ente-Datore di lavoro o dall'Ente presso il quale l'Assicurato stava prestando la sua opera nel momento del (presunto) contagio;
- entro sei giorni dall'evento (oggetto della denuncia) l'Assicurato deve sottoporsi a test H.I.V. o Epatite B o C presso un centro specializzato indicatogli dalla Società;
- se il test dà un risultato positivo si presume convenzionalmente che il contagio sia imputabile a causa diversa dal fatto denunciato e precedente lo stesso.

Se detto test dà risultato negativo, entro 180 giorni dall'evento l'Assicurato deve sottoporsi ad un secondo test: l'eventuale risultato positivo viene assunto come prova che il contagio è avvenuto a causa dell'evento denunciato e l'Assicurato ha diritto alla prestazione garantita; la Società corrisponde pertanto la somma assicurata prevista nel frontespizio di polizza che è da intendersi unica per contagio da H.I.V., Epatite B o C. Tale somma non potrà essere comunque superiore alle somme assicurate previste per il caso Morte o il caso Invalidità Permanente contrattualizzate in polizza.

Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente, quando questa sia di grado non superiore al **5%**.

INDENNITARIE

4 – INDENNITÀ DA POST – RICOVERO

In caso di ricovero in Istituto di cura a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato una indennità giornaliera di post-ricovero pari all'indennità da ricovero assicurata.

Detta indennità viene corrisposta a partire dal giorno successivo alla dimissione dell'Assicurato dall'Istituto di cura e per un numero di giorni pari a quello del ricovero, con il massimo di **60 giorni**, fermo restando che la somma dei giorni per le due garanzie non può superare **365 giorni** per ogni singolo caso di ricovero e per anno assicurativo.

Il post-ricovero dovrà essere comprovato da idonea certificazione dell'Istituto di cura che l'Assicurato dovrà trasmettere alla Società al momento della dimissione. Limitatamente al parto, e fermo restando il disposto del 2° capoverso della presente Garanzia Opzionale, l'indennità sarà liquidata per un periodo massimo di **5 giorni**.

5 – INDENNITÀ PER INGESSATURA

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, venga applicato apparecchio gessato, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato una indennità giornaliera pari al capitale assicurato per indennità da ricovero,

PROTEZIONE RELAX

anche se l'infortunio non ha comportato pernottamento. Tale indennità non è cumulabile con quella per indennità da Ricovero laddove vi sia stato ricovero.

L'ingessatura e la sua durata dovranno essere comprovate da idonea certificazione medica.

La presente indennità verrà corrisposta per un massimo di **45 giorni** per gli arti superiori e di **90 giorni** per gli arti inferiori, vertebre e bacino.

Sono ricompresi in garanzia anche i seguenti apparecchi immobilizzanti:

- Apparecchi immobilizzanti in fibre di vetro (scotch-cast, dyna-cast), in materiale acrilico;
- Bendaggi amicati;
- Docce/valve gessate;
- Bendaggio Desault;
- Minerve (in cuoio);
- Apparecchio di trazione cranica (tipo Halo);
- Trazione/immobilizzazione dita (tipo Iselin).

Non sono ricompresi in garanzia i seguenti apparecchi, in quanto tutori non equivalenti ad apparecchio gessato:

- Bendaggi, apparecchi, busti, corsetti c.d. "semirigidi";
- Apparecchi toracico-brachiali non gessati e amovibili;
- Bendaggi elastici adesivi;
- Protesi in genere (app. di posizione – es. Plantari);
- Collari Shantz, Camp, simili;
- Ginocchiere DonJoy;
- Presidi di contenimento delle fratture nasali;
- Stecche di Zimmer.

In caso di frattura ossea o lesione capsulo-legamentosa, clinicamente diagnosticata ma che non renda necessaria alcuna ingessatura, come da definizione di polizza, la Società provvede ad indennizzare una somma pari al **50%** di quella prevista per Indennità da Ricovero indicata in polizza, per il periodo di immobilizzazione prescritto e certificato, ma con un limite massimo di **30 giorni** per sinistro e per anno assicurativo.

SUPERVALUTAZIONE

6 – SUPERVALUTAZIONE ARTI SUPERIORI

A parziale deroga dell'Art. 24, la somma assicurata per Invalidità Permanente è interamente dovuta anche se l'infortunio cagiona la perdita anatomica o funzionale di un solo arto superiore o avambraccio o di una sola mano, tutti prima integri e sani, convenendosi che in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indennizzabili saranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Inoltre le percentuali indicate nel predetto articolo relativamente alla perdita anatomica o funzionale di un occhio, dell'udito di un orecchio o ambedue, delle dita delle mani e relative falangi, tutti prima integri e sani, si intendono così elevate:

DESCRIZIONE	Percentuali (%)	
	DESTRO	SINISTRO
PERDITA TOTALE		
Del pollice	100	70
Della falange ungueale del pollice	100	40
Dell'indice	100	70
Della falange ungueale dell'indice	100	40
Del medio	100	50
Della falange ungueale del medio	100	50
Dell'anulare e del mignolo	100	20
Di un occhio	50	
Dell'udito di un orecchio	20	
Dell'udito di entrambi gli orecchi	80	

Rimane sempre fermo il limite massimo del **100%** stabilito dalle norme che regolano l'assicurazione Infortuni per il caso di perdita anatomica e funzionale di più organi od arti o di parti di essi.

SEZIONE SICUREZZA

7 – INDENNITA' AGGIUNTIVA PER ESTINZIONE DEL MUTUO

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, si configuri il caso Morte o un'Invalidità Permanente a carico dell'Assicurato superiore al **50%**, così come determinato dalla Tabella di valutazione indicata in polizza, la Società procederà con un indennizzo aggiuntivo pari alla sommatoria delle eventuali rate di mutuo residuo, in capo all'Assicurato, sull'abitazione dell'Assicurato stesso.

L'indennizzo è riconosciuto fino alla concorrenza del **10%** della somma assicurata per i casi Morte o Invalidità Permanente, con il massimo di **Euro 50.000,00** per sinistro.

L'indennizzo è corrisposto indipendentemente dall'effettiva estinzione del mutuo.

8 – SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITATIVE

Qualora l'Assicurato subisca un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti una Invalidità Permanente superiore al **50%**, così come determinato dalla Tabella di valutazione indicata in polizza, e l'abitazione dell'Assicurato necessiti di adeguamenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, la Società rimborsa le spese sostenute e documentate per la realizzazione delle opere all'interno dell'abitazione e/o del condominio di residenza dell'Assicurato.

Il rimborso è riconosciuto fino alla concorrenza del **5%** della somma assicurata per invalidità permanente, con il massimo di **Euro 20.000,00** per Assicurato e per anno assicurativo.

9 – ADEGUAMENTO AUTOVETTURA

Qualora l'Assicurato subisca un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti una Invalidità permanente superiore al **50%**, così come determinato dalla Tabella di valutazione indicata in polizza, e l'autovettura dell'Assicurato o di un suo familiare convivente necessiti di interventi di adeguamento in riferimento alla disabilità riportata, la Società rimborsa le spese sostenute e documentate per tali adattamenti.

Il rimborso è riconosciuto fino alla concorrenza di **Euro 5.000,00** per Assicurato e per anno assicurativo.

SEZIONE GRAVI INFORTUNI

10 – RADDOPPIO DELL'INDENNIZZO PER GRAVI INFORTUNI

Qualora l'Assicurato subisca un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti un grado di Invalidità permanente superiore al **20%**, così come determinato dalla Tabella di valutazione indicata in polizza, si conviene che l'indennizzo previsto in polizza per il caso di Invalidità Permanente verrà aumentato del **100%**, fino a concorrenza di **Euro 500.000,00** per sinistro e per anno assicurativo.

In tale casistica non sarà prevista l'applicazione di alcuna franchigia.

11 – INDENNITA' AGGIUNTIVA PER GRAVI INFORTUNI

Qualora l'Assicurato subisca un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti un grado di Invalidità Permanente superiore al **70%**, così come determinato dalla Tabella di valutazione indicata in polizza, si conviene che la Società corrisponderà per un periodo massimo di **tre (3) annualità** un'ulteriore indennità di importo annuo pari al **15%** della somma assicurata per la Invalidità Permanente con il limite pari ad **Euro 25.000,00** all'anno.

Tale indennità, concedibile solo all'Assicurato in vita (restano esclusi gli eredi o i beneficiari designati), sarà erogata in rate semestrali posticipate, con pagamento della prima rata decorsi sei (6) mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del sinistro.

SEZIONE EVENTI (valide solo se vengono scelte le specifiche combinazioni di copertura previste in polizza)

1 – COLONIE ESTIVE (MARINE, MONTANE, ELIOTERICHE, ECC.) ED ORATORI ESTIVI

A parziale modifica ed integrazione delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni, l'assicurazione vale esclusivamente per gli Infortuni che dovessero occorrere ai partecipanti alla Colonia organizzata dal Contraente in località e in data indicata.

Ciascuna persona è assicurata per il caso Morte, per il caso Invalidità Permanente nei limiti di franchigie e capitali indicati in polizza e per spese di cura rese necessarie dall'infortunio ed effettivamente sostenute per: medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapia ed altre cure mediche indispensabili, con esclusione delle protesi (salvo le spese per l'acquisto di apparecchi protesici applicati durante l'intervento).

La garanzia rimborso spese di cura è prestata con applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato nella misura del **10%** delle spese effettivamente sostenute con il minimo di **Euro 50,00** per ogni evento.

La somma assicurata indicata rappresenta il massimo esborso per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo.

- a) La garanzia è prestata per gli infortuni dai quali gli Assicurati fossero colpiti durante il viaggio (esclusi quelli aerei) che gli stessi compiono in gruppo per recarsi alla colonia e ritornare dalla stessa con uso dei normali mezzi di locomozione pubblici e privati, come pure durante la permanenza presso la colonia, comprese le gite e gli esercizi ricreativi.
- b) Il Contraente è obbligato a denunciare le generalità delle persone assicurate.
- c) Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli assicurati fossero affetti con l'intesa che, in caso di sinistro, la Società terrà conto nella liquidazione delle preesistenti infermità, mutilazioni o difetti fisici, calcolando e riconoscendo soltanto il danno direttamente causato dall'infortunio.

2 – TORNEI SPORTIVI

A parziale modifica ed integrazione delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni, l'assicurazione è limitata agli infortuni che dovessero occorrere agli Assicurati indicati nell'elenco fornito preventivamente dal Contraente, durante la partecipazione alle partite dei tornei sportivi che si svolgono fra le squadre secondo il calendario fornito alla Società contestualmente alla stipula del contratto di assicurazione.

Ciascuna persona è assicurata per il caso Morte, per il caso Invalidità Permanente, per il caso Indennità da Ricovero nei limiti di franchigie e capitali indicati in polizza e per spese di cura rese necessarie dall'infortunio ed effettivamente sostenute per: medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapia ed altre cure mediche indispensabili, con esclusione delle protesi (salvo le spese per l'acquisto di apparecchi protesici applicati durante l'intervento). La garanzia rimborso spese di cura è prestata con applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato nella misura del **10%** delle spese effettivamente sostenute con il minimo di **Euro 50,00** per ogni evento.

La somma assicurata indicata rappresenta il massimo esborso per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo.

- a) Il Contraente è obbligato a denunciare le generalità delle persone assicurate.
- b) Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli Assicurati fossero affetti con l'intesa che, in caso di sinistro, la Società terrà conto nella liquidazione delle preesistenti infermità, mutilazioni o difetti fisici, calcolando e riconoscendo soltanto il danno direttamente causato dall'infortunio.

3 – SAGRE E FESTE PAESANE

A parziale modifica ed integrazione delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni, l'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che dovessero occorrere ai partecipanti alla sagra o alla festa paesana organizzata dal Contraente in località e in data indicata.

L'assicurazione è prestata a favore di tutto il personale assicurato, in numero non superiore al numero indicato in polizza.

Ciascun partecipante è assicurato per il caso Morte, per il caso Invalidità Permanente, per il caso Indennità da Ricovero nei limiti di franchigie e capitali indicati in polizza e per spese di cura rese necessarie dall'infortunio ed effettivamente sostenute per: medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapia ed altre cure mediche indispensabili, con esclusione delle protesi (salvo le spese per l'acquisto di apparecchi protesici applicati durante l'intervento).

La garanzia rimborso spese di cura è prestata con applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato nella misura del **10%** delle spese effettivamente sostenute con il minimo di **Euro 50,00** per ogni evento.

La somma assicurata indicata rappresenta il massimo esborso per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo.

- a) Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone assicurate.
- b) Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli Assicurati fossero affetti con l'intesa che, in caso di sinistro, la Società terrà conto nella liquidazione delle preesistenti infermità, mutilazioni o difetti fisici, calcolando e riconoscendo soltanto il danno direttamente causato dall'infortunio.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA ASSISTENZA INFORTUNI

Tutte le forme di Assistenza vengono erogate esclusivamente a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza per le garanzie previste dalla Sezione "ASSISTENZA INFORTUNI"

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dalla Società tramite la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. - sita in Via Ampère, 30 - 20131 Milano e con sede legale in Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano - costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mondo intero, fatta eccezione di quanto eventualmente specificato all'interno di ogni singola prestazione.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/; La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

Art. 30 – PRESTAZIONI

SEZIONE 1 ASSISTENZA SANITARIA

1. CONSULENZA SANITARIA

• Informazione ed orientamento medico telefonico

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici.

Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

• Consulenza sanitaria di Alta specializzazione

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo, la Centrale Operativa mette a disposizione il suo Servizio di assistenza medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, il Servizio di assistenza medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione avviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.

2. CONSULENZA TELEFONICA MEDICO SPECIALISTICA

Quando l'Assicurato necessita di un consiglio medico-specialistico telefonico, può conferire tramite il Servizio di assistenza medica con uno specialista in: Dermatologia; Cardiologia; Dietologia; Geriatria; Oncologia; Nefrologia Ginecologia; Ortopedia; Pediatria, a Sua disposizione per dare informazioni di prima necessità.

Il servizio di consulenza non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.

La prenotazione della eventuale visita specialistica è gratuita, i costi della visita sono a carico dell'Assicurato.

3. ORGANIZZAZIONE DI VISITE SPECIALISTICHE ED ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI A TARIFFE AGEVOLATE

Validità territoriale: Italia

Tramite la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilità locali, vengono organizzate visite specialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri a condizioni economiche agevolate presso i centri medici privati convenzionati più vicini alla residenza dell'Assicurato.

La Centrale Operativa, oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi agevolati a lui riservati. Fissato l'appuntamento col centro medico privato convenzionato, la Centrale Operativa provvede a ricordare telefonicamente all'Assicurato, dietro sua richiesta, l'appuntamento fissato il giorno prima dello stesso.

Il costo relativo alla prenotazione e organizzazione del servizio rimane a carico della Centrale Operativa, mentre rimangono a carico dell'Assicurato i soli costi delle visite mediche e degli accertamenti.

4. INVIO DI UN MEDICO AL DOMICILIO

L'Assicurato che necessita di una visita medica al proprio domicilio, può richiedere alla Centrale Operativa di provvedere all'invio gratuito di uno dei propri medici convenzionati.

In caso di irreperibilità del medico, la Centrale Operativa organizzerà a proprie spese il trasferimento dell'Assicurato al più vicino Pronto Soccorso.

La prestazione è operante in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi.

AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). La Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.

5. SECOND OPINION: CONSULENZA SANITARIA DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE

Quando, in seguito ad infortunio, l'Assicurato o il suo medico curante desiderino effettuare il riesame della documentazione clinica in loro possesso c/o un centro medico ritenuto internazionalmente di riferimento per la patologia clinica di cui soffre l'Assicurato.

Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e della documentazione medica in possesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa acquisisce e verifica tutta la documentazione clinica e diagnostica in possesso dell'Assicurato, ricerca ed identifica a livello internazionale il centro medico ritenuto eccellente per la specifica patologia dell'Assicurato e vi si rivolgerà per ottenerne la Second Opinion scientifico-specialistica fornendo altresì all'Assicurato, tramite il servizio di assistenza medica della Centrale Operativa o i propri medici convenzionati, il necessario ed adeguato supporto medico specialistico, anche per ciò che riguarda un primo sostegno psicologico per l'Assicurato e/o per i suoi familiari conviventi, tenendone a proprio carico i relativi costi.

Se necessario, la Centrale Operativa provvede alla traduzione (in inglese, francese, spagnolo o tedesco) di tutta la documentazione medica necessaria ad ottenere la refertazione scientifico-specialistica e della successiva relativa refertazione, sempre tenendo a proprio carico i relativi costi.

Tale garanzia è operante nel rispetto del Testo Unico sulla Privacy (TUP), pertanto l'Assicurato dovrà fornire una liberatoria nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere la diffusione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.

6. TRASFERIMENTO AD UN CENTRO OSPEDALIERO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione di 'Second Opinion' prevista al precedente articolo 5, emergesse la necessità di un ricovero dell'Assicurato presso un centro ospedaliero di alta specializzazione, in Italia o all'Estero, per la cura della patologia sofferta, la Centrale Operativa provvede ad organizzare a proprie spese il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo:

- aereo sanitario (nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali);
- aereo di linea con eventuale barella;
- autoambulanza;
- treno;

e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

7. TRADUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA

In caso di applicazione della garanzia "Trasferimento ad un centro ospedaliero di Alta specializzazione" prevista al precedente articolo 6, la Centrale Operativa provvede alla traduzione della "Cartella Clinica" dell'Assicurato per permettere ai medici del Centro di destinazione l'immediata presa a carico della patologia diagnosticata. La traduzione può essere fornita dall'Italiano all'Inglese, Francese, Tedesco e/o Spagnolo.

Tale garanzia è operante nel rispetto del Testo Unico sulla Privacy (TUP), pertanto l'Assicurato dovrà fornire una liberatoria nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere la diffusione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.

8. COLLEGAMENTO CONTINUO CON IL CENTRO OSPEDALIERO

Validità territoriale: per eventi avvenuti al di fuori della provincia di residenza

Qualora l'Assicurato venga ricoverato a seguito di infortunio in ospedale o istituto di cura, la Centrale Operativa stessa prende contatto con i medici curanti e comunica costantemente al familiare indicato previamente dall'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.

Tale garanzia è operante nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 pertanto l'Assicurato dovrà fornire una liberatoria nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere la diffusione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.

Se questi non fosse in condizione di farlo, la Centrale Operativa richiederà la liberatoria all'avente potere decisionale in Sua vece.

9. FAMILIARE ACCANTO

Validità territoriale: per eventi avvenuti al di fuori della provincia di residenza

Qualora l'Assicurato venga ricoverato per infortunio per un periodo superiore a 4 giorni, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1A classe) per recarsi sul posto.

In alternativa il parente può richiedere alla Centrale Operativa che gli venga messa a disposizione una vettura a noleggio per raggiungere l'Assicurato, per cui non sopporterà alcuna spesa entro il limite di costo del biglietto aereo o ferroviario che gli avrebbe fornito la Centrale Operativa.

Nel caso in cui il ricovero sia per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa procede anche ad organizzare il soggiorno del familiare in un albergo in loco, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento **fino al limite massimo di Euro 500 00 per evento**.

10. RIENTRO SANITARIO

Validità territoriale: Italia, per eventi avvenuti al di fuori della provincia di residenza

Quando le condizioni dell'Assicurato in viaggio in Italia, accertate dal Servizio di assistenza medica in accordo con il medico curante sul posto, richiedono il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio o al domicilio stesso; oppure se l'Assicurato in seguito a dimissione ospedaliera, deve essere trasportato al proprio domicilio; la Centrale Operativa organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo:

- ambulanza
- treno se necessario vagone letto
- aereo di linea con eventuale barella
- aereo sanitario
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Se necessario l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico.

11. RIMPATRIO SANITARIO

Validità territoriale: per eventi avvenuti al di fuori della provincia di residenza

Quando le condizioni dell'Assicurato in viaggio all'estero, accertate dal Servizio di assistenza medica in accordo con il medico curante sul posto, richiedono il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato in Italia o al proprio domicilio, la Centrale Operativa organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo che il Servizio di assistenza medica giudica più idoneo:

- aereo sanitario con équipe medica
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella
- autoambulanza
- treno se necessario vagone letto
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Se necessario l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale in tutto il Mondo o per i rimpatri verso l'Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

12. RIENTRO/RIMPATRIO FIGLI MINORI

In caso di ricovero ospedaliero o di decesso dell'Assicurato dovuto ad infortunio, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro con accompagnatore dei figli minori di anni 15 che erano in viaggio con l'Assicurato stesso, mettendo a disposizione di un parente residente in Italia un biglietto aereo (classe turistica) o ferroviario (1A classe) per recarsi sul posto e tenendone a carico i relativi costi.

13. TRASFERIMENTO/RIMPATRIO DELLA SALMA

In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio verificatosi in viaggio, la Centrale Operativa provvede, a proprie spese, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluso le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.

Inoltre, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, l'Impresa vi provvede a proprie spese.

14. INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Validità territoriale: Europa, Mondo. (Italia esclusa).

Quando l'Assicurato, a seguito di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio, trova difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa mette a disposizione un interprete, o, in alternativa, inviandolo direttamente sul posto **fino ad un massimo di 8 ore lavorative per evento.**

15. INVIO MEDICINALI ALL'ESTERO

Validità territoriale: Europa, Mondo. (Italia esclusa).

Quando i medicinali, regolarmente prescritti all'Assicurato e commercializzati in Italia, non sono reperibili in loco ed a giudizio dei medici della Centrale Operativa non vi sono specialità medicinali equivalenti nel Paese straniero in cui si trova l'Assicurato; la Centrale Operativa, dopo aver ritirato la ricetta presso il medico curante dell'Assicurato in Italia, invia i medicinali occorrenti con il mezzo più rapido tenendo conto delle norme internazionali che ne regolano il trasporto. **A carico dell'Assicurato resta soltanto il costo dei medicinali.**

16. ANTICIPO DENARO PER SPESE MEDICHE ALL'ESTERO

Validità territoriale: Europa, Mondo. (Italia esclusa).

Quando l'Assicurato, in viaggio all'estero, necessita di un anticipo di denaro per sostenere spese mediche impreviste, conseguenti ad infortunio, la Centrale Operativa anticiperà all'Assicurato il necessario importo, fino ad un massimo di **Euro 1.000,00** per evento, a fronte di adeguata garanzia bancaria. L'Assicurato dovrà restituire alla Centrale Operativa la somma ricevuta a titolo di anticipo, entro un mese dal suo rientro al domicilio in Italia. In mancanza, dovrà versare alla Centrale Operativa anche gli interessi al tasso legale corrente nel frattempo maturati.

SEZIONE 2 TEMPORARY INABILITY CARE

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino

Le seguenti garanzie operano in seguito all'avvenuto Ricovero dell'Assicurato, causato da Infortunio, presso un pronto soccorso, Day Hospital od ospedale **qualora l'Assicurato riceva una prognosi di Inabilità temporanea superiore a 7 giorni.**

La Centrale Operativa provvede alle esigenze mediche e logistico-organizzative dell'Assicurato con un aiuto domiciliare concreto per un periodo massimo di 30 giorni continuativi e non frazionabili dalla data della sua dimissione.

La tipologia, l'articolazione e la durata dell'erogazione all'Assicurato delle prestazioni previste avverrà a giudizio del Servizio di Assistenza medica della Centrale Operativa in riferimento alle sue condizioni di salute. Per consentirne la necessaria programmazione, le prestazioni potranno essere erogate dopo 2 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Assicurato e comunque dalla ricezione da parte del Servizio di Assistenza medica della Centrale Operativa di copia della documentazione medica di dimissione da cui emerga la condizione di Inabilità temporanea dell'Assicurato.

Le prestazioni riferite alla stessa patologia o evento non potranno esser richieste più di una volta per anno assicurativo

Si conviene di raddoppiare i massimali delle prestazioni di seguito riportate qualora l'Assicurato si trovi temporaneamente in condizioni di non autosufficienza

1. DISPONIBILITÀ DI ATTREZZATURE MEDICO-CHIRURGICHE

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato lo rendano necessario, il Servizio di Assistenza medica della Centrale Operativa metterà a sua disposizione in comodato d'uso e secondo necessità: delle stampelle, una sedia a rotelle, un letto ortopedico e/o un materasso antidecubito. La prestazione è totalmente a carico della Centrale Operativa.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e/o fornire tale/i aiuti, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare l'Assicurato le relative spese **sino a un massimo di Euro 350,00 per evento**, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.

2. INVIO DI UN INFERMIERE AL DOMICILIO

Quando l'Assicurato necessiti di assistenza infermieristica, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un infermiere al domicilio dell'Assicurato, tenendo a proprio carico la relativa spesa **sino ad un massimo di Euro 500,00 ogni 7 giorni di prognosi**. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un infermiere, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato nel limite del capitale assicurato.

3. INVIO DI UN FISIOTERAPISTA A DOMICILIO

Quando l'Assicurato, a seguito di ricovero per infortunio, necessiti di prestazioni fisioterapiche, può richiedere alla Centrale Operativa di provvedere ad organizzare una serie di sedute con un fisioterapista convenzionato nelle 2 settimane successive alle sue dimissioni, tenendo a proprio carico i relativi costi **fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento**.

4. BADANTE A DOMICILIO

La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e messa a disposizione di una badante durante il periodo di degenza dell'Assicurato **fino ad un massimo di Euro 500,00 per evento**.

Ogni servizio dovrà durare da un minimo di 3 ore ad un massimo di 8 ore giornaliere.

5. CONSEGNA DELLA SPESA A DOMICILIO

Qualora l'Assicurato non possa allontanarsi dal proprio domicilio, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare la consegna al domicilio dell'Assicurato di generi alimentari di prima necessità.

La Centrale Operativa provvederà a farsi fornire dall'Assicurato l'elenco dei generi alimentari da lui richiesti, trasferendola a un fornitore convenzionato che provvederà alla consegna della spesa.

L'Assicurato sarà preventivamente informato sui tempi previsti per il recapito della spesa e sull'importo totale che dovrà riconoscere all'incaricato al momento della consegna.

Saranno a carico della Centrale Operativa i costi relativi all'organizzazione e all'invio mentre **saranno interamente a carico dell'Assicurato i costi dei generi alimentari ordinati il cui importo totale non potrà superare la cifra di Euro 200,00 per ogni consegna**.

6. ESAMI DEL SANGUE A DOMICILIO

L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa di effettuare al domicilio gli esami del sangue prescritti dal proprio medico curante qualora le sue condizioni di salute, certificate dal medico stesso, non gli permettano di lasciare il proprio domicilio. La Centrale Operativa entro tre giorni lavorativi dal momento della richiesta, organizzerà il prelievo del sangue al domicilio dell'Assicurato.

Il costo relativo all'organizzazione del servizio ed al prelievo di sangue rimane a carico della Centrale Operativa, mentre **restano a carico dell'Assicurato i costi degli esami ed accertamenti eseguiti**.

7. CONSEGNA ESITI A DOMICILIO

Quando l'Assicurato si sia sottoposto ad accertamenti diagnostici in strutture situate presso la propria provincia di residenza e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal suo medico curante, la Centrale Operativa provvede a recapitare gli esiti di tali accertamenti all'Assicurato o al medico da questi indicato. Il costo relativo all'organizzazione del servizio rimane a carico della Centrale Operativa, **mentre restano interamente a carico dell'Assicurato i costi delle prestazioni**.

8. CONSEGNA MEDICINALI A DOMICILIO

Quando l'Assicurato necessiti di medicinali regolarmente prescritti dal suo medico curante e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico stesso, la Centrale Operativa, dopo aver ritirato la ricetta presso l'Assicurato, provvede a recapitargli a domicilio i medicinali prescritti. Il costo relativo all'organizzazione del servizio rimane a carico della Centrale Operativa, **mentre restano interamente a carico dell'Assicurato i costi dei medicinali**.

9. ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO

La Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato uno psicologo per aiutarlo a superare emotivamente la condizione di inabilità temporanea nel corso di un ascolto telefonico, tenendone a proprio carico il relativo costo. Su richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa potrà anche organizzare una o più sedute terapeutiche presso uno specialista, **il cui costo rimarrà a carico dell'Assicurato**.

10. DISBRIGO PAGAMENTO UTENZE DOMICILIARI

La Centrale Operativa provvederà per conto dell'Assicurato al pagamento delle utenze domiciliari in scadenza durante il periodo di inabilità temporanea, qualora l'Assicurato non fosse in condizioni di potersi provvedere autonomamente. Il costo relativo all'organizzazione del servizio rimane a carico della Centrale Operativa, mentre **resteranno interamente a carico dell'Assicurato gli importi da pagare delle utenze domiciliari**.

11. DISBRIGO FACCENDE DOMESTICHE

Quando l'Assicurato sia oggettivamente inabilitato allo svolgimento delle normali attività quotidiane e necessiti di un aiuto domestico, la Centrale Operativa provvede ad inviargli a domicilio una colf, baby sitter, dog sitter o aiuto-spesa secondo necessità, tenendo a proprio carico la relativa spesa **sino ad un massimo di Euro 150,00 ogni 7 giorni di prognosi**. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire tale/i aiuti, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato nel limite del capitale assicurato, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.

12. RICOVERO AUTO

La Centrale Operativa provvederà per conto dell'Assicurato al ricovero della sua auto presso un deposito vicino alla sua abitazione qualora l'Assicurato non fosse in condizioni di potersi provvedere autonomamente. Il costo relativo all'organizzazione del servizio rimane a carico della Centrale Operativa, mentre **resteranno interamente a carico dell'Assicurato i costi relativi al deposito del veicolo.**

SEZIONE 3

RICOVERO PRESSO UNA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA

In alternativa a tutte le garanzie e servizi della sezione "TEMPORARY INABILITY CARE" precedentemente riportate, la Centrale Operativa provvederà in caso di infortunio, su richiesta dell'Assicurato, al reperimento ed al suo Ricovero presso una Residenza Sanitaria Assistita vicina al suo domicilio, dove potrà ricevere adeguate cure mediche ed assistenza 24 ore su 24. La Centrale Operativa terrà a proprio carico la relativa spesa per la retta di **degenza fino ad un massimo giornaliero pari a Euro 150,00** per un periodo massimo di 30 giorni continuativi e non frazionabili dalla data di ricovero. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile fornire direttamente il servizio, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato **con il limite di Euro 160,00 al giorno**, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.

In concomitanza con il periodo di Ricovero presso la Residenza Sanitaria Assistita di cui sopra, saranno a disposizione dell'Assicurato le seguenti prestazioni che verranno organizzate ed erogate dalla Centrale Operativa in accordo con l'Assicurato stesso, in base alle effettive difficoltà logistiche ed operative che comporta l'assenza dell'Assicurato da casa:

1. DISBRIGO PAGAMENTO UTENZE DOMICILIARI

La Centrale Operativa provvederà per conto dell'Assicurato al pagamento delle utenze domiciliari in scadenza durante il periodo di inabilità temporanea, qualora l'Assicurato non fosse in condizioni di potersi provvedere autonomamente. Il costo relativo all'organizzazione del servizio rimane a carico della Centrale Operativa, mentre **resteranno interamente a carico dell'Assicurato gli importi da pagare delle utenze domiciliari.**

2. DISBRIGO FACCENDE DOMESTICHE

Quando l'Assicurato sia oggettivamente inabilitato allo svolgimento delle normali attività quotidiane e necessiti di un aiuto domestico, la Centrale Operativa provvede ad inviargli a domicilio una colf, baby sitter, dog sitter o aiuto-spesa secondo necessità, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un massimo di **Euro 150,00** ogni 7 giorni di prognosi. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire tale/i aiuti, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato nel limite di **Euro 170,00** ogni 7 giorni di prognosi, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.

3. RICOVERO AUTO

La Centrale Operativa provvederà per conto dell'Assicurato al ricovero della sua auto presso un deposito vicino alla sua abitazione qualora l'Assicurato non fosse in condizioni di potersi provvedere autonomamente. Il costo relativo all'organizzazione del servizio rimane a carico della Centrale Operativa, mentre **resteranno interamente a carico dell'Assicurato i costi relativi al deposito del veicolo.**

DELIMITAZIONI E PRECISAZIONI (relative a tutte le prestazioni) - Avvertenza

a) Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;

PROTEZIONE RELAX

- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- o) suicidio o tentativo di suicidio;
- p) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- q) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- r) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- s) quarantene.

Le prestazioni di assistenza non sono previste per:

- a) infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti;
- b) interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- c) cure ortodontiche e di paraodontopatie di protesi dentarie;
- d) cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
- e) espianto/trapianto di organi.

b) Disposizioni e Limitazioni di responsabilità

- a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
- b) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- d) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
- e) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato;
- f) il diritto alle prestazioni di assistenze decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro;
- g) ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Centrale Operativa derivante dal presente Contratto si prescrive ai sensi dell'Art. 2952 c.c. al compimento di due anni dalla data di scadenza del servizio stesso.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- a) ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica);
- treno (prima classe).

Il servizio fornito dalla centrale Operativa non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.

Art. 31 – ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per permetterne l'intervento immediato, l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:

- Linea Verde **800 567 959**
- Telefono (anche per chiamate dall'estero) **+39 02 / 2660 9592**
- Fax **+39 02 / 7063 0091**

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

AGA Service Italia S.c.a.r.l. – P.le Lodi, 3 - 20137 MILANO

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- 1) farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- 2) comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

TABELLA DEI CODICI DI PROFESSIONE E DELLE ATTIVITÀ

Codice attività	Descrizione Attività	Classe
506	Abbattitore di piante (boscaiolo)	D
171	Accalappiacani	B
2	Accompagnatore turistico	A
1	Accompagnatore/accompagnatrice	A
172	Accordatore di strumenti musicali	B
385	Acqueforti (riproduttore di)	C
507	Acrobata	D
508	Addestratore di animali	D
386	Addetto a funivie, seggiovie, ovovie, cabinovie anche con manutenzione e riparazione	C
173	Addetto a funivie, seggiovie, ovovie, cabinovie senza manutenzione	B
174	Addetto a servizi vari anche su pista, anche con lavoro manuale nell'aviazione civile	B
509	Addetto alla lavorazione, manipolazione, trasporto ed uso professionale di esplosivi e contaminanti	D
510	Addetto di giardini zoologici	D
175	Addobbatore	B
562	Aeronautica	R.D.G.
176	Agente di assicurazione	B
3	Agente di borsa e di cambio	A
4	Agente di commercio che non provvede alla consegna di prodotti	A
177	Agente di commercio che provvede anche alla consegna di prodotti	C
387	Agente di custodia	C
563	Agente di pubblica sicurezza - poliziotto	R.D.G.
180	Agente di pubblicità	B
181	Agente di viaggio	B
178	Agente immobiliare	B
179	Agente marittimo	B
182	Agente: teatrale, collocamento, cinematografico	B
511	Agricoltore, con uso di macchine agricole	D
183	Agricoltore, senza uso di macchine agricole	B
184	Agrimensore/Agronomo	B
185	Albergatore con mansioni promiscue/manuali	B
186	Albergatore senza lavoro manuale	B
187	Allenatore sportivo dilettantistico	B
512	Allenatore sportivo professionista	D

PROTEZIONE RELAX

Codice attività	Descrizione Attività	Classe
188	Allestitore	B
189	Allevatore di animali diversi da bovini, equini, suini	B
513	Allevatore di animali equini, bovini, suini	D
190	Allibratore	B
564	Alpino	R.D.G.
191	Ambasciatore	B
	Ambulante: v. Venditore ambulante	B
5	Amministratore in genere	A
6	Analista finanziario	A
192	Animatore di villaggi turistici	B
7	Annunciatrice	A
514	Antennista: con accesso a tetti	D
193	Antennista: senza accesso ai tetti	B
194	Antiquario con attività di restauro	B
8	Antiquario senza attività di restauro, solo vendita	A
9	Antropologo	A
388	Apicoltore	C
195	Archeologo	B
196	Architetto con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	C
10	Architetto senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	A
198	Argentiere: con lavorazione	B
197	Argentiere: solo vendita	B
389	Armaiolo	C
199	Arredatore	B
390	Arrotino	C
200	Artista di strada, esclusi spettacoli acrobatici	B
391	Ascensorista: addetto a riparazione e/o manutenzione	C
515	Ascensorista: con installazione impianti	D
392	Asfaltatore	C
201	Assistente alla poltrona (studio dentistico)	B
11	Assistente geriatrico	A
202	Assistente sociale	B
203	Attacchino	B
204	Attore/Direttore Artistico	B
393	Ausiliario del traffico	C
12	Ausiliario socio-sanitario	A
517	Autista di autoambulanza	D

PROTEZIONE RELAX

Codice attività	Descrizione Attività	Classe
516	Autista di autocarri e motocarri con operazioni di carico e scarico	D
395	Autista di autocarri e motocarri senza operazioni di carico e scarico	C
394	Autista di pullman ed autobus	C
205	Autista, esclusi autocarri, motocarri, pullman ed autobus	B
206	Autolavaggio	B
396	Autorimessa: con attività di manutenzione, lavaggio, riparazione	C
207	Autorimessa: senza lavoro manuale/solo lavoro amministrativo	B
208	Autoscuola: istruttore di pratica/guida	B
13	Autoscuola: istruttore di teoria	A
518	Autotrasportatore: con guida e con operazioni di carico e scarico	D
209	Autotrasportatore: senza guida e senza operazioni di carico e scarico	B
210	Avorio/pietre dure : lavorazione	B
14	Avvocato/Procuratore legale	A
15	Baby sitters	A
16	Badante	A
211	Bagnino	B
397	Ballerina/o	C
17	Bambino in età prescolare	A
212	Bar ed esercizi simili	B
213	Barbiere	B
398	Barcaiolo addetto al trasporto di cose, compreso carico e scarico	C
214	Barcaiolo addetto al trasporto di persone	B
215	Barelliere	B
216	Barista	B
18	Battitore d'asta	A
19	Benestante senza particolari occupazioni	B
217	Benzinaio, senza riparazione	B
20	Bibliotecario	A
218	Biciclette: riparazione	B
219	Biciclette: solo vendita	B
220	Bidello	B
221	Bigiotteria: lavorazione oggetti	B
21	Bigliettaio	A
22	Biologo	A

PROTEZIONE RELAX

Codice attività	Descrizione Attività	Classe
399	Borse - lavorazione	C
	Boscaiolo: v. Abbattitore di piante	D
23	Botanico	A
24	Broker assicurativo	A
400	Bronzo - lavorazione	C
222	Brunitore	B
25	Burattinaio	A
26	Call center addetto	A
223	Callista	B
224	Calzolaio	B
225	Cameraman	B
226	Cameriere	B
227	Camiciaia/bustaia	B
27	Cancelliere	A
401	Candele - lavorazione	C
228	Cantante	B
229	Cantiniere	B
230	Cantoniere	B
28	Capostazione	A
231	Cappellaio	B
565	Carabiniere	R.D.G.
232	Cardatore	B
520	Carpentiere navale	D
519	Carpentiere: con accesso a impalcature, tetti, ponti e pozzi	D
403	Carpentiere: solo a terra (lavorazioni in legno o ferro)	C
404	Carrozziere	C
405	Cartaio	C
29	Cartolaio	A
233	Casalinga	B
406	Casaro: con allevamento di bestiame	C
234	Casaro: senza allevamento di bestiame	B
30	Casellante (autostradale, ferroviario)	A
235	Cassiere di banca o supermercato	B
31	Cassiere di cinema o teatro	A
521	Cavaiolo: con lavoro manuale ed uso di mine	D

PROTEZIONE RELAX

Codice attività	Descrizione Attività	Classe
407	Cavaio: con lavoro manuale senza uso di mine	C
236	Cavaio: senza lavoro manuale	B
32	Centralinista	A
237	Ceramiche: lavorazione, con modellatura e cottura	B
	Ceramiche: sola vendita (v. Negozi di Vendita)	B
33	Certificatore di bilancio	A
34	Certificatore di qualità	A
238	Cesellatore	B
239	Cestaio	B
522	Chimico di laboratorio con trattamento di materiali esplodenti o esplosivi	D
240	Chimico di laboratorio senza trattamento di materiali esplodenti o esplosivi	B
35	Chimico senza attività di analisi e sperimentazione in laboratori	A
241	Cineoperatore	B
	Clero (v. Ministro del culto)	A
242	Clown	B
243	Cocchiere	B
	Collaboratore familiare: v. Domestica/o	B
523	Collaudatore di veicoli a motore (compresi modelli da competizione)	D
408	Collaudatore di veicoli a motore (esclusi modelli da competizione)	C
36	Commercialista	A
244	Commerciante all'ingrosso: che viaggia spesso o con sovrintendenza a lavori manuali.	B
409	Commerciante all'ingrosso: con lavorazione manuale (carico e scarico-guida di auto)	C
37	Commerciante all'ingrosso: prevalentemente in ufficio	B
245	Commesso in servizio prevalentemente esterno, addetto a trasporto e consegna	B
38	Commesso in servizio prevalentemente interno (no trasporto e consegna)	A
410	Commesso viaggiatore: con trasporto e consegna merce	C
246	Commesso viaggiatore: senza trasporto e senza consegna merce	B
247	Commissario di avaria/di bordo	B
411	Concessionario auto e moto: con riparazione - manutenzione	C
39	Concessionario auto e moto: solo vendita	A
412	Conciatore	C
248	Coniatore	B

PROTEZIONE RELAX

Codice attività	Descrizione Attività	Classe
249	Console	B
40	Consulente del lavoro e simili	A
	Controfigura: v. Stuntman	D
41	Controllore	A
250	Corallo: lavorazione	B
251	Cordami: lavorazione	B
42	Coreografo	A
43	Corista	A
413	Cornici: fabbricazione	C
252	Cornici: sola vendita	B
44	Corriere con mansioni amministrative	A
414	Corriere con recapito	C
566	Cosmonauta	R.D.G.
45	Costumista	A
46	Critico d'arte	A
415	Cromatore/Nichelatore	C
47	Cronista	A
48	Croupier	A
253	Cuoco	B
416	Cuoio e pellame - lavorazione	C
254	Custode cimiteriale	B
49	Custode: non notturno, non armato	A
417	Custode: notturno o armato o di cantieri, impianti industriali	C
524	Decoratore/imbianchino con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	D
418	Decoratore/imbianchino senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	C
525	Demolitore	D
255	Dentista	B
256	Diplomatico	B
50	Direttore d'orchestra	A
257	Dirigente esterno e/o con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	B
51	Dirigente, escluso accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	A
258	Disegnatore: che frequenta ambienti di lavoro	B
52	Disegnatore: solo in ufficio	A
419	Disinfestatore: anche a bordo di navi	C
259	Disinfestatore: solo a terra, non a bordo di navi	B
53	Disk jockey	A

PROTEZIONE RELAX

Codice attività	Descrizione Attività	Classe
260	Disoccupato	B
420	Distributore di carburanti liquidi: con riparazioni/lavaggio e simili	C
261	Dog sitters	B
54	Doganiera	A
	Domatore: v. Addestratore di animali	D
262	Domestica/o	B
55	Doppiatore	A
263	Doratore	B
264	Droghiere	B
265	Ebanista	B
56	Editore	A
421	Elettrauto	C
422	Elettricista : in laboratorio, all'interno di fabbricati	C
526	Elettricista: all'esterno di fabbricati su impalcature e/o a contatto con correnti ad alta tensione	D
266	Elettrodomestici, radio e TV: installazione e/o riparazione (escluso antennista)	B
57	Elettrodomestici, radio e TV: solo vendita	A
423	Elettrotecnico	C
567	Elicotterista	R.D.G.
267	Enologo/Enotecnico	B
58	Erborista	A
268	Esattore: prevalentemente esterno	B
59	Esattore: prevalentemente in ufficio	A
424	Escavatorista	C
269	Estetista	B
425	Fabbro: solo a terra	C
527	Fabbro: su impalcature, tetti, ponti, pozzi	D
426	Facchino	C
568	Fachiro	R.D.G.
427	Falegname: solo a terra	C
528	Falegname: su impalcature, tetti, ponti, pozzi	D
529	Fantino	D
60	Farmacista	A
	Fattore di campagna: v. Agricoltore	B
270	Fattorino anche all'esterno di uffici	B
61	Fattorino solo all'interno di uffici	A
	Ferrista: v. Assistente alla poltrona	B

PROTEZIONE RELAX

Codice attività	Descrizione Attività	Classe
62	Ferroviere addetto alla biglietteria o altra attività senza lavoro manuale	A
428	Ferroviere addetto allo smistamento merci e alla manutenzione, macchinista	C
63	Figurista	A
271	Filatore	B
272	Fiorista	B
64	Fisioterapista	A
273	Floricoltore : senza uso di trattori	B
429	Floricoltore: con uso di trattori	C
430	Fonditori di metalli	C
431	Fornaio	C
569	Forze armate in genere	R.D.G.
274	Fotografo : anche esterno - fotoreporter	B
65	Fotografo: solo in studio	A
66	Fotomodella	A
432	Fresatore	C
275	Fruttivendolo	B
530	Fuochi d'artificio - lavorazione	D
	Fuochista: v. Riscaldamento	B
67	Gallerista	A
433	Galvanoplastica - lavorazione	C
276	Gelataio (anche ambulante) - confezione e vendita	B
998	Generico Riservato Direzione	R.D.G.
277	Geologo: attività esterna	B
68	Geologo: solo in ufficio	A
434	Geometra all'esterno e/o con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	C
69	Geometra senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	A
70	Gestore di cinema e teatri	A
531	Giardiniere con potatura di alberi ad alto fusto	D
278	Giardiniere senza potatura di alberi ad alto fusto	B
279	Gioielliere	B
71	Giornalaio/edicola	A
280	Giornalista: cronista	B
72	Giornalista: Direttore/Redattore	A
532	Giostraio	D
281	Gommista: montaggio, riparazione e vendita	B

PROTEZIONE RELAX

Codice attività	Descrizione Attività	Classe
282	Gondoliere	B
73	Governante	A
74	Grafico	A
533	Gruista (compreso montaggio)	D
283	Guantaio	B
435	Guardia Caccia	C
284	Guardia campestre	B
534	Guardia del corpo	D
570	Guardia di Finanza	R.D.G.
436	Guardia forestale	C
535	Guardia giurata con trasporto di valori	D
571	Guardia Giurata notturna	R.D.G.
437	Guardia Pesca	C
536	Guida Alpina/Portatore	D
75	Guida turistica	A
76	Hostess di terra	A
438	Hostess di volo	C
537	Idraulico: con accesso impalcature, tetti, pozzi	D
439	Idraulico: senza accesso impalcature, tetti, pozzi	C
	Illusionista: v. Prestigiatore	B
285	Imbalsamatore di animali	B
	Imbianchino: v. Decoratore	A
286	Impagliatore (di sedie, recipienti)	B
287	Impiegato con partecipazione a lavori di leggera manualità e/o che accede a laboratori, magazzini ecc.	B
77	Impiegato: amministrativo in genere	A
288	Imprenditore con lavori di leggera manualità e/o che accede a laboratori, magazzini ecc.	C
440	Imprenditore con lavoro di pesante manualità con uso di macchine operatrici	C
538	Imprenditore edile che prende parte ai lavori	D
78	Imprenditore in genere che non lavora manualmente	A
572	Incantatore di serpenti	R.D.G.
289	Incisore	B
79	Indossatore	A
290	Infermiere	B
80	Ingegnere senza accesso a cantieri	A

PROTEZIONE RELAX

Codice attività	Descrizione Attività	Classe
441	Ingegnere: anche esterno e/o con accesso a cantieri o processi lavorativi	C
573	Insegnante di alpinismo	R.D.G.
442	Insegnante di ballo	C
291	Insegnante di educazione fisica	B
574	Insegnante di equitazione	R.D.G.
575	Insegnante di judo, karate e simili	R.D.G.
443	Insegnante di materie professionali con prove in laboratorio	C
81	Insegnante di materie professionali senza prove in laboratorio	A
576	Insegnante di sci, basket, tennis	R.D.G.
292	Insegnante di sostegno	B
293	Insegne - installazione: non più di 4 mt. da terra	B
539	Insegne - installazione: oltre 4 mt. da terra/su tetti	D
444	Installatore di distributori automatici (compresa manutenzione)	C
294	installatore di telefoni, elettrodomestici, radio, TV (escluso antennista)	B
445	Installatore di tende, veneziane, serramenti con uso di ponteggi e impalcature	C
295	Installatore di tende, veneziane, serramenti senza uso di ponteggi e impalcature	B
296	Intagliatore	B
297	Intarsiatore	B
82	Interprete	A
446	Investigatore	C
447	Investigatore	C
298	Ispettore di assicurazione/bancario	B
299	Lattaio	B
300	Lattoniere solo a terra	B
301	Lavandaio	B
448	Lavoratore forestale	C
449	Levigatore di pavimenti	C
83	Libraio	A
450	Linotipista/Litografo	C
302	Liutaio	B
84	Logopedista	A
85	Logoterapista	A
	Lotto: v. Ricevitoria	B
451	Lucidatore (pelli, mobili, metalli)	C

PROTEZIONE RELAX

Codice attività	Descrizione Attività	Classe
86	Lustrascarpe	A
452	Macellaio con macellazione	C
303	Macellaio senza macellazione	B
87	Magazziniere: capo con compiti direttivi	A
453	Magazziniere: con impiego di mezzi di sollevamento	C
304	Magazziniere: in esercizio con stivaggio piccoli colli	B
305	Magistrato/Giudice	B
306	Magliaia/o	B
307	Manicure	B
454	Maniscalco	C
455	Marinaio	C
577	Marinaio militare - addetto alla Marina militare	R.D.G.
456	Marmista: solo a terra ed all'esterno di cave	C
540	Marmista: su impalcature/ponti o in cave	D
308	Massaggiatore	B
457	Materassaio	C
458	Meccanico	D
309	Mediatore di legname o bestiame	B
88	Mediatore, esclusi legname e bestiame	A
89	Medico che non pratica attività chirurgica	A
310	Medico che pratica attività chirurgica	B
311	Merchandiser/Visual merchandiser	B
90	Merciaia	A
91	Messo comunale	A
92	Metereologo	A
578	Militare	R.D.G.
541	Minatore	D
93	Ministro del culto - escluse missioni all'estero	A
312	Missionario all'estero	B
313	Mobiliere: addetto alla sola vendita, senza fabbricazione	B
459	Mobiliere: fabbricazione mobili in ferro e/o legno	C
94	Modella	A
314	Modellista	B
315	Modista	B
460	Montatore (meccanico)	C
542	Mosaicista: con accesso a impalcature o ponti	D

PROTEZIONE RELAX

Codice attività	Descrizione Attività	Classe
461	Mosaicista: solo all'interno di fabbricati	C
	Motocicli: v. Concessionario	A
462	Motorista	C
463	Mugnaio	C
543	Muratore	D
316	Musicista: escluso orchestrale sinfonico/lirico	B
95	Musicista: orchestrale sinfonico/lirico	A
317	Necroforo	B
464	Negozi di Vendita (proprietari e addetti) : articoli igienico-sanitari con installazione	C
320	Negozi di Vendita (proprietari e addetti) : materiale per l'edilizia	B
318	Negozi di Vendita (proprietari e addetti): articoli caccia pesca escluso armi	B
319	Negozi di Vendita (proprietari e addetti): cinghie, prodotti chimici, articoli industriali	B
96	Negozi di Vendita(proprietari e addetti) : abiti, confezioni, filati, tessuti, pizzi ecc.	A
97	Negozi di Vendita(proprietari e addetti) : animali vivi	A
100	Negozi di Vendita(proprietari e addetti) : articoli igienico-sanitari senza installazione	A
98	Negozi di Vendita(proprietari e addetti) : articoli ortopedici	A
99	Negozi di Vendita(proprietari e addetti) : articoli religiosi	A
101	Negozi di Vendita(proprietari e addetti) : borse, pelletterie, calzature, guanti	A
102	Negozi di Vendita(proprietari e addetti) : cartoleria, libreria	A
103	Negozi di Vendita(proprietari e addetti) : casalinghi, ceramiche, cristallerie	A
104	Negozi di Vendita(proprietari e addetti) : colori, vernici, ferramenta, gomma	A
105	Negozi di Vendita(proprietari e addetti) : drogheria, vini, liquori	A
106	Negozi di Vendita(proprietari e addetti) : erboristerie	A
107	Negozi di Vendita(proprietari e addetti) : fotografia, ottica, strumenti musicali, dischi	A
108	Negozi di Vendita(proprietari e addetti) : giocattoli, articoli sportivi	A
109	Negozi di Vendita(proprietari e addetti) : gioielleria, orologeria, bigiotteria	A
110	Negozi di Vendita(proprietari e addetti) : panetteria, gelateria senza produzione	A
111	Negozi di Vendita(proprietari e addetti) : profumerie	A
112	Negozi di Vendita(proprietari e addetti) : sali, tabacchi	A
321	Negoziante di supermarket, minimarket, bazar	B
465	Nichelatore/Cromatore	C

PROTEZIONE RELAX

Codice attività	Descrizione Attività	Classe
113	Notaio	A
322	Odontoiatra/odontotecnico	B
466	Operaio - con uso di macchine ed accesso ad officine, cantieri, ponteggi ed impalcature	C
323	Operaio - senza uso di macchine e senza accesso ad officine, cantieri, ponteggi ed impalcature	C
114	Operatore di medicina alternativa	A
324	Operatore ecologico	B
115	Operatore informatico	A
116	Operatore turistico	A
467	Orafo - lavorazione metalli preziosi	C
468	Orefice - riparazione metalli preziosi	C
117	Orefice - sola vendita	A
	Organista: v. Liutaio	B
325	Orologiaio - con riparazione	B
118	Orologiaio - sola vendita	A
326	Orticolto	B
469	Ortopedico (fabbricazione di apparecchi)	C
327	Oste	B
119	Ostetrica	A
328	Ottico: riparazione, montaggio, costruzione di materiali	B
579	Palombaro	R.D.G.
329	Panettiere	B
330	Paramedico	B
120	Parceggiatore	A
	Parroco (v. Ministro del culto)	A
121	Parrucchiere per signora	A
331	Pastaio/Pasticcere	B
332	Pastore	B
470	Pavimentatore/Piastrellista: all'interno di fabbricati	C
544	Pavimentatore/Piastrellista: su impalcature e tetti	D
334	Pedicure	B
335	Pellettiere	B
336	Pellicciaio	B
122	Pensionato	A

PROTEZIONE RELAX

Codice attività	Descrizione Attività	Classe
337	Perito	B
	Personal trainer: v. Preparatore atletico	C
472	Pescatore di laghi e fiumi	C
545	Pescatore di mare	D
338	Pescivendolo	B
123	Phone center addetto	A
	Piastrellista: v. Pavimentatore	B
339	Piazzista	B
580	Pilota	R.D.G.
546	Pirotecnico	D
124	Pittore: solo in studio	A
473	Pittore: su impalcature	C
340	Pizzaiolo	B
474	Plastica (stampaggio)	C
125	Podologo	A
126	Politico	A
504	Polizia locale (Vigile urbano) - motociclista	C
384	Polizia locale (Vigile urbano) - non motociclista	B
341	Pompe Funebri: fuori ufficio	B
127	Pompe Funebri: solo in ufficio	A
475	Pony express	C
128	Portaborse	A
	Portantino: v. Barelliere	B
342	Portavalori	B
129	Portiere di stabili	A
477	Portuale (dipendente, esclusi facchini)	C
343	Posatore di parquet	B
344	Postino	B
476	Potatore di alberi	C
130	Pranoterapista	A
478	Preparatore atletico	C
345	Presentatore	B
131	Preside	A
346	Prestigiatore	B
132	Procacciatore di affari	A
133	Professore universitario	A

PROTEZIONE RELAX

Codice attività	Descrizione Attività	Classe
134	Programmatore	A
135	Promoter	A
136	Promotore finanziario	A
137	Provveditore agli studi	A
138	Psicanalista	A
139	Psichiatra	A
140	Psicologo	A
141	Pubblicista	A
142	Pubblicitario	A
548	Pulizia, riparazione e manutenzione di cisterne e serbatoi in genere	D
479	Pulizia: all'interno di fabbricati	C
547	Pulizia: anche all'esterno di fabbricati	D
347	Quadro con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, magazzini ecc.	B
143	Quadro con sola attività amministrativa	A
144	Questore	A
480	Radiologo	C
549	Radiotecnico: con installazione e/o riparazione di antenne	D
348	Radiotecnico: senza posa o riparazione antenne	B
481	Rame - lavorazione	C
349	Rammendatrice/Ricamatrice	B
482	Rappresentante con consegna di prodotti	C
350	Rappresentante senza consegna di prodotti	B
351	Regista (cinema, teatro, TV)	B
483	Restauratore di opere d'arte: di mobili	C
352	Restauratore di opere d'arte: solo a terra o in laboratorio	B
484	Restauratore di opere d'arte: su ponteggi	C
145	Revisore dei conti	A
146	Ricamatrice	A
147	Ricercatore scientifico	A
353	Ricevitoria (attività presso)	B
354	Riflessuologo	B
355	Rigattiere	B
356	Rilegatore	B
357	Riparatore di elettrodomestici, macchine per ufficio e di calcolo, computer	B
485	Riscaldamento: (installazione e/o riparazione di impianti) senza accesso ad impalcature	C
550	Riscaldamento: con accesso ad impalcature	D

PROTEZIONE RELAX

Codice attività	Descrizione Attività	Classe
358	Ristorante/Pizzeria/Trattoria: con mansioni promiscue	B
148	Ristorante/Pizzeria/Trattoria: senza lavoro manuale	A
359	Rosticciere	B
	Sacerdote (v. Ministro del culto)	A
149	Sagrestano	A
486	Saldatore (saldatura autogena elettrica)	C
360	Salumiere	B
361	Sarto	C
581	Scalatore	R.D.G.
487	Scalpellino (marmi/pietre) non in cava	C
150	Sceneggiatore	A
362	Scenografo	B
151	Scrittore	A
488	Scultore - anche su impalcature e ponti	C
363	Scultore - solo a terra	B
152	Segretario di pubblica amministrazione	A
582	Sentinella	R.D.G.
364	Sindacalista	B
153	Sindaco	A
551	Skipper	D
365	Smaltatore di oggetti	B
366	Smerigliatore di vetri e cristalli	B
489	Soffiatore di vetro	C
367	Sommelier	B
552	Sommozzatore	D
553	Spazzacamino	D
490	Specchi - fabbricazione e/o lavorazione	C
154	Specchi - sola vendita	A
155	Spedizioniere che accede agli ambienti di lavoro senza partecipazione manuale	A
491	Spedizioniere che effettua anche carico e scarico	C
554	Speleologo	D
584	Sportivo professionista	R.D.G.
555	Spurgatore di pozzi neri e manutentore di reti fognarie	D
583	Stagista	R.D.G.

PROTEZIONE RELAX

Codice attività	Descrizione Attività	Classe
492	Stagnino - anche su impalcature	C
368	Stagnino - solo a terra	B
493	Stalliere	C
494	Stampatore	C
156	Stilista	A
369	Stiratore	B
157	Stiratrice	A
158	Strillone (giornali)	A
159	Studente	B
585	Stuntman	R.D.G.
160	Suora	A
370	Tabaccaio	B
556	Tagliapietre con accesso a cave	D
495	Tagliapietre senza accesso a cave	C
371	Tagliatore di pietre preziose	B
496	Tappezziere	C
372	Tatuatore	B
373	Taxista	B
557	Tecnico di laboratorio	D
374	Tessitore	B
375	Tintore	B
497	Tipografo	C
161	Tirocinante presso le ASL	A
376	Toelettatore di animali	B
377	Topografo: anche all'esterno	B
162	Topografo: solo in studio	A
498	Tornitore	C
163	Traduttore	A
378	Tranviere	B
558	Trattorista	D
559	Trivellatore	D
164	Truccatore	A
165	Ufficiale giudiziario	A
166	Usciere	A
379	Valigiaio	B
380	Vasaio con fabbricazione	B
499	Venditore ambulante	C
560	Verniciatore, con accesso ad impalcature e tetti e/o all'esterno di navi	D

PROTEZIONE RELAX

Codice attività	Descrizione Attività	Classe
500	Verniciatore, senza accesso ad impalcature o tetti, escluso navi	C
381	Veterinario in cliniche per animali (aree metropolitane)	B
501	Veterinario, in zone agricole	C
502	Vetraio con accesso a ponteggi ed impalcature	C
382	Vetraio solo a terra	B
383	Vetrinista con preparazione mostre	B
167	Vetrinista, senza preparazione mostre	A
561	Vigilantes con trasporto di valori	D
503	Vigilantes senza trasporto di valori	C
586	Vigile del fuoco	R.D.G.
	Vivaista: v. Giardiniere senza potatura di alberi ad alto fusto	B
505	Vulcanizzatore	C
168	Xilografo	A
169	Zincografo	A
170	Zoologo	A